



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 136

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 25 marzo 2009

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 4
2 ^a - Giustizia	» 22
4 ^a - Difesa	» 25
5 ^a - Bilancio	» 33
6 ^a - Finanze e tesoro	» 37
7 ^a - Istruzione	» 47
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 52
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 57
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 59
11 ^a - Lavoro	» 91
12 ^a - Igiene e sanità	» 92
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 106

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo)	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i> 133
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	» 124
Vigilanza sull'anagrafe tributaria	» 135
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	» 136

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro	<i>Pag.</i> 138
---	-----------------

Sottocommissioni permanenti

<i>RAI-TV - Accesso</i>	<i>Pag.</i> 142
-----------------------------------	-----------------

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 143
-------------------------------	-----------------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

10^a (Industria, commercio e turismo)

Mercoledì 25 marzo 2009

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per lo sviluppo economico Urso.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran» (n. 63)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 26 della legge 25 febbraio 2008, n. 34. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente BERSELLI, nel prendere atto della assenza del prescritto numero legale, propone di rinviare il seguito dell'esame ad una successiva seduta, che si convoca fin d'ora per martedì 31 marzo alle ore 15,30.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 25 marzo 2009

92^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(37) *PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni*

(831) *PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS)*

(948) *SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva*

(1344) *Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni*

(1354) *ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde*

(1391) *Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 marzo, con la trattazione degli emendamenti al testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge in titolo, pubblicati rispettivamente in allegato al resoconto della seduta dell'11 marzo e del 24 marzo.

Il PRESIDENTE avverte che il relatore Battaglia e le senatrici Incostante e Bastico hanno presentato testi corretti o riformulazioni di alcuni emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto. Quindi, sostituendo temporaneamente il relatore Battaglia, si pronuncia favorevolmente su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario MANTOVANO si rimette alla Commissione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni la Commissione accoglie gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.1 (testo 2), 1.5, 1.2, 1.6, 2.1 (testo 2), 2.2 (testo corretto), 2.3 (testo corretto), 2.6 (testo corretto), 2.4 e 2.5 (testo 2). Il 2.7 è assorbito.

Il PRESIDENTE avverte che il testo unificato definito dalla Commissione in sede referente, pubblicato in allegato, sarà trasmesso alla Commissione bilancio per il parere, anche in attesa dell'eventuale trasferimento in sede deliberante richiesto a suo tempo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAMI DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (COM (2008) 815 def.) (n. 28)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 13)

Il relatore LAURO (*PdL*) illustra una nuova proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, che tiene conto anche delle osservazioni, espresse nei rispettivi pareri, dalla Commissione affari esteri e dalla Commissione politiche dell'Unione europea. In particolare, sottolinea il favore per l'intento di migliorare le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, nel rispetto dei loro diritti fondamentali e della normativa nazionale e internazionale e segnala l'opportunità di indicare la separazione dei richiedenti asilo dagli altri stranieri all'interno dei centri di trattenimento come *may provision*, essendo già assicurate idonee condizioni di accoglienza.

Il PRESIDENTE avverte che, in mancanza di richieste di intervento, si procederà senz'altro alla votazione della nuova proposta di risoluzione illustrata dal relatore.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) rappresenta l'esigenza di svolgere un dibattito sulla proposta che è stata appena presentata.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) apprezza il lavoro di sintesi compiuto dal relatore, che nel considerare i pareri espressi dalle Commissioni 3^a e 14^a ha tenuto conto anche delle osservazioni dei Gruppi di opposizione. Auspica, quindi, che si possa procedere senz'altro alla votazione.

La senatrice ADAMO (*PD*) dissente nel giudizio sulla nuova proposta che, a suo avviso, risulta peggiorata rispetto a quella iniziale, illustrata nella seduta del 17 marzo. Per la sua parte politica non è accettabile, tra l'altro, l'indicazione che proviene dalla Commissione politiche dell'Unione europea, di prevedere trattamenti differenziati per l'asilo e per la protezione sussidiaria.

Più in generale, ricorda che l'iniziativa della Commissione europea fa seguito a una ricognizione, nella quale è emersa una notevole disomogeneità nelle discipline degli Stati membri, che invece dovrebbero essere armonizzate anche per evitare che i richiedenti incontrino condizioni di maggiore o minore favore a seconda dello Stato a cui approdano. È opportuno allora che il Governo non difenda a oltranza la normativa nazionale e si adoperi per una convergenza a livello europeo, che si tradurrebbe in un vantaggio per il Paese, particolarmente esposto ai flussi di migranti.

Infine, prospetta la possibilità di riformulare la proposta di risoluzione illustrata dal relatore, apportandovi le seguenti correzioni: alla lettera *a*), dopo le parole «territorio nazionale», aggiungere le altre: «in esito ai procedimenti stabiliti dalla legislazione nazionale vigente»; alla lettera *b*), dopo la parola «basato», aggiungere l'altra «anche»; sopprimere la lettera *c*); alla lettera *e*), sopprimere l'ultimo periodo.

Il sottosegretario MANTOVANO sottolinea che l'esigenza cui intende corrispondere la direttiva non è di rendere omogenea la disciplina per il riconoscimento dello *status* di rifugiati e quella degli interventi sussidiari e umanitari, bensì di armonizzare gli ordinamenti nazionali che regolano la protezione sussidiaria e umanitaria, che non è fondata sul rischio di persecuzione del richiedente nel proprio Paese.

Per quanto riguarda l'osservazione contenuta nella proposta di risoluzione che si riferisce all'articolo 8 dello schema di direttiva, ritiene che sia indispensabile per contrastare richieste strumentali di asilo.

Conclude, esprimendo un parere favorevole sulle proposte di correzione avanzate dalla senatrice Adamo riferite alle lettere *a*) e *b*).

Il relatore LAURO (*PdL*) presenta una riformulazione della nuova proposta di risoluzione, recependo le indicazioni della senatrice Adamo riferite alle lettere *a*) e *b*).

Si passa alla votazione.

Il senatore BIANCO (*PD*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto di astensione sulla proposta di risoluzione del relatore. Pur mantenendo alcune riserve sul testo, dà atto al relatore e al Governo di aver raccolto i suggerimenti emersi nel dibattito. Inoltre, conferma il sostegno alla proposta alternativa di risoluzione presentata dai senatori Adamo e Ceccanti nella seduta del 18 marzo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione del relatore, nel testo corretto, pubblicata in allegato al resoconto.

La proposta alternativa di risoluzione presentata dai senatori Adamo e Ceccanti risulta preclusa.

IN SEDE CONSULTIVA

(10, 51, 136, 281, 285, 483, 800, 972, 994, 1095, 1188, 1323, 1363 e 1368-A) Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BOSCETTO (*PdL*) propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, quanto ai subemendamenti 5.100/1, 5.100/2 e 5.100/4, in coerenza con il parere espresso sul testo in riferimento all'articolo 5, la possibile lesione delle competenze regionali in materia di assistenza e organizzazione sanitaria.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice INCO-STANTE (*PD*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo con osservazioni proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,25.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 28

Considerando che la proposta, volta ad estendere il campo di applicazione della direttiva alla protezione sussidiaria dei richiedenti asilo, corrisponde all'esigenza di perseguire una maggiore omogeneità nelle condizioni di accoglienza;

tenendo conto che essa recepisce gli esiti delle interlocuzioni avute con i diversi soggetti interessati alla futura struttura del sistema comune europeo d'asilo;

ritenendo tale intervento indispensabile per assicurare la coerenza con l'*acquis* comunitario vigente,

tenendo conto dei pareri espressi dalla Commissione affari esteri, emigrazione e dalla Commissione politiche dell'Unione europea,

la Commissione

apprezza la proposta, in quanto potrebbe essere d'aiuto nella riduzione del fenomeno dei movimenti secondari dei richiedenti asilo fra Stati membri provocati dalla coesistenza di politiche nazionali di accoglienza divergenti fra loro;

valuta con favore l'intento di migliorare le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, per garantire a questi ultimi un livello di vita dignitoso, nel rispetto dei loro diritti fondamentali e della normativa nazionale e internazionale;

accoglie positivamente il rafforzamento delle misure pratiche di cooperazione per valutare in modo uniforme le informazioni sul paese d'origine e organizzare l'aiuto agli Stati membri particolarmente sollecitati, ricordando che la Commissione europea ha presentato il 18 febbraio 2009 una proposta legislativa per la creazione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, che intende fornire assistenza pratica agli Stati membri per le decisioni sulle domande di asilo;

rileva come la Commissione europea abbia esteso il campo di applicazione della direttiva alla protezione sussidiaria a tutti i tipi di procedure di asilo e a tutte le aree geografiche e strutture utilizzate per alloggiare i richiedenti asilo.

La Commissione esprime quindi il proprio favorevole avviso sulla proposta, formulando le seguenti osservazioni:

si ravvisa la necessità che, così come annunciato nel piano strategico sull'asilo, la Commissione proceda tempestivamente alla presentazione di proposte di modifica della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti

bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (la cd. «direttiva qualifiche») e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato (la cd. «direttiva procedure»), al fine di eliminare sostanziali divergenze di interpretazione ed applicazione delle direttive tra gli Stati membri;

si osserva che si dovrebbero chiarire ulteriormente, così come annunciato dalla Commissione stessa, le condizioni di ammissibilità alla protezione sussidiaria, dato che la formulazione delle disposizioni vigenti consente sostanziali divergenze di interpretazione e applicazione del concetto negli Stati membri;

si osserva inoltre che nello stabilire *status* uniformi per l'asilo e la protezione sussidiaria, che abbiano in comune gran parte dei diritti e degli obblighi, la Commissione debba prevedere trattamenti differenziati, anche in considerazione del fatto che, così come emerge dall'esame delle domande accolte, un numero in costante aumento di richiedenti ottiene la protezione sussidiaria o altri tipi di protezione previsti dalla normativa nazionale, piuttosto che lo *status* di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra;

si sottolinea come sia necessario assicurare la coerenza con le altre politiche che incidono sulla protezione internazionale, in particolare per quanto riguarda i controlli di frontiera, la lotta contro l'immigrazione illegale e le politiche di rimpatrio. A tale riguardo, si ricorda l'iniziativa congiunta italiana, greca, cipriota e maltese, positivamente valutata dal Consiglio giustizia e affari interni del 26 e 27 febbraio 2009, che ha richiesto una serie di azioni concrete, fra cui il rafforzamento di Frontex, una migliore gestione delle operazioni congiunte nella regione mediterranea e l'adozione di misure che aiutino i paesi vicini a gestire i flussi migratori, controllare le frontiere e lottare contro l'immigrazione clandestina;

si auspica che, come sottolineato nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo approvato dal Consiglio europeo dell'ottobre 2008, la definizione di una politica comune in materia di immigrazione e di asilo debba tener conto nel contempo dell'interesse collettivo dell'Unione europea e delle specificità di ciascuno Stato membro, prevedendo, soprattutto per gli Stati membri il cui regime nazionale di asilo è soggetto a pressioni specifiche e sproporzionate, dovute in particolare alla loro situazione geografica o demografica, specifiche procedure di solidarietà, vigilando affinché i sistemi di asilo non siano soggetti ad abusi.

La Commissione, manifestando alcune riserve di carattere generale sugli articoli 8 e 11, relativi al trattenimento, e sugli articoli 15 e 17, relativi al lavoro e all'assistenza sanitaria, già annunciate dal rappresentante italiano presso il gruppo di lavoro sui richiedenti asilo, formula le seguenti proposte:

a) all'articolo 8, si ritiene opportuno includere, tra i casi di trattenimento previsti, anche le ipotesi in cui il richiedente abbia presentato do-

manda dopo che sia stata accertata la sua presenza irregolare sul territorio nazionale ovvero sia stato condannato in Italia per reati di particolare gravità; inoltre il comma 3, volto ad introdurre misure alternative al trattenimento, dovrebbe essere modificato in una *may prevision*;

b) all'articolo 9, recante garanzie per i richiedenti asilo trattenuti, si raccomanda il mantenimento del sistema nazionale basato sulla competenza del questore;

c) all'articolo 10, il paragrafo 1.2 prevede come obbligatorio la separazione all'interno dei centri di trattenimento dei richiedenti asilo dagli altri stranieri. Sarebbe opportuno, anche in questo caso, adottare tale misura come *may prevision*, in quanto nel nostro sistema sono già assicurate idonee condizioni di accoglienza e possibilità di contattare rappresentanti dell'Unhcr ed organizzazioni umanitarie autorizzate e la possibilità di ricevere visite e di comunicare;

d) all'articolo 17, si segnala l'opportunità di acquisire il parere del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in sede di equiparazione del valore complessivo delle condizioni materiali di accoglienza dei richiedenti asilo a quello concesso ai cittadini bisognosi di assistenza sociale;

e) all'articolo 20, relativo al ripristino dell'accoglienza nei casi in cui il richiedente allontanatosi ingiustificatamente sia rintracciato o si presenti volontariamente all'autorità competente, si ritengono preferibili le disposizioni nazionali in base alle quali il richiedente decade dalle condizioni di accoglienza in caso di allontanamento ingiustificato. Si invita, inoltre, a sopprimere il punto 5 del medesimo articolo.

Si auspica, infine, che lo sviluppo della normativa comunitaria in materia assicuri nel tempo una regolazione omogenea e coerente su tutto il territorio dell'Unione europea.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 28
(Doc. XVIII, n. 13)**

Considerando che la proposta, volta ad estendere il campo di applicazione della direttiva alla protezione sussidiaria dei richiedenti asilo, corrisponde all'esigenza di perseguire una maggiore omogeneità nelle condizioni di accoglienza;

tenendo conto che essa recepisce gli esiti delle interlocuzioni avute con i diversi soggetti interessati alla futura struttura del sistema comune europeo d'asilo;

ritenendo tale intervento indispensabile per assicurare la coerenza con l'*acquis* comunitario vigente,

tenendo conto dei pareri espressi dalla Commissione affari esteri, emigrazione e dalla Commissione politiche dell'Unione europea,

la Commissione

apprezza la proposta, in quanto potrebbe essere d'aiuto nella riduzione del fenomeno dei movimenti secondari dei richiedenti asilo fra Stati membri provocati dalla coesistenza di politiche nazionali di accoglienza divergenti fra loro;

valuta con favore l'intento di migliorare le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, per garantire a questi ultimi un livello di vita dignitoso, nel rispetto dei loro diritti fondamentali e della normativa nazionale e internazionale;

accoglie positivamente il rafforzamento delle misure pratiche di cooperazione per valutare in modo uniforme le informazioni sul paese d'origine e organizzare l'aiuto agli Stati membri particolarmente sollecitati, ricordando che la Commissione europea ha presentato il 18 febbraio 2009 una proposta legislativa per la creazione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, che intende fornire assistenza pratica agli Stati membri per le decisioni sulle domande di asilo;

rileva come la Commissione europea abbia esteso il campo di applicazione della direttiva alla protezione sussidiaria a tutti i tipi di procedure di asilo e a tutte le aree geografiche e strutture utilizzate per alloggiare i richiedenti asilo.

La Commissione esprime quindi il proprio favorevole avviso sulla proposta, formulando le seguenti osservazioni:

si ravvisa la necessità che, così come annunciato nel piano strategico sull'asilo, la Commissione proceda tempestivamente alla presentazione di proposte di modifica della direttiva 2004/83/CE del Consiglio,

del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (la cd. «direttiva qualifiche») e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato (la cd. «direttiva procedure»), al fine di eliminare sostanziali divergenze di interpretazione ed applicazione delle direttive tra gli Stati membri;

si osserva che si dovrebbero chiarire ulteriormente, così come annunciato dalla Commissione stessa, le condizioni di ammissibilità alla protezione sussidiaria, dato che la formulazione delle disposizioni vigenti consente sostanziali divergenze di interpretazione e applicazione del concetto negli Stati membri;

si osserva inoltre che nello stabilire *status* uniformi per l'asilo e la protezione sussidiaria, che abbiano in comune gran parte dei diritti e degli obblighi, la Commissione debba prevedere trattamenti differenziati, anche in considerazione del fatto che, così come emerge dall'esame delle domande accolte, un numero in costante aumento di richiedenti ottiene la protezione sussidiaria o altri tipi di protezione previsti dalla normativa nazionale, piuttosto che lo *status* di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra;

si sottolinea come sia necessario assicurare la coerenza con le altre politiche che incidono sulla protezione internazionale, in particolare per quanto riguarda i controlli di frontiera, la lotta contro l'immigrazione illegale e le politiche di rimpatrio. A tale riguardo, si ricorda l'iniziativa congiunta italiana, greca, cipriota e maltese, positivamente valutata dal Consiglio giustizia e affari interni del 26 e 27 febbraio 2009, che ha richiesto una serie di azioni concrete, fra cui il rafforzamento di Frontex, una migliore gestione delle operazioni congiunte nella regione mediterranea e l'adozione di misure che aiutino i paesi vicini a gestire i flussi migratori, controllare le frontiere e lottare contro l'immigrazione clandestina;

si auspica che, come sottolineato nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo approvato dal Consiglio europeo dell'ottobre 2008, la definizione di una politica comune in materia di immigrazione e di asilo debba tener conto nel contempo dell'interesse collettivo dell'Unione europea e delle specificità di ciascuno Stato membro, prevedendo, soprattutto per gli Stati membri il cui regime nazionale di asilo è soggetto a pressioni specifiche e sproporzionate, dovute in particolare alla loro situazione geografica o demografica, specifiche procedure di solidarietà, vigilando affinché i sistemi di asilo non siano soggetti ad abusi.

La Commissione, manifestando alcune riserve di carattere generale sugli articoli 8 e 11, relativi al trattenimento, e sugli articoli 15 e 17, relativi al lavoro e all'assistenza sanitaria, già annunciate dal rappresentante italiano presso il gruppo di lavoro sui richiedenti asilo, formula le seguenti proposte:

a) all'articolo 8, si ritiene opportuno includere, tra i casi di trattamento previsti, anche le ipotesi in cui il richiedente abbia presentato domanda dopo che sia stata accertata la sua presenza irregolare sul territorio nazionale in esito ai procedimenti stabiliti dalla legislazione nazionale vigente ovvero sia stato condannato in Italia per reati di particolare gravità; inoltre il comma 3, volto ad introdurre misure alternative al trattenimento, dovrebbe essere modificato in una *may provision*;

b) all'articolo 9, recante garanzie per i richiedenti asilo trattenuti, si raccomanda il mantenimento del sistema nazionale basato anche sulla competenza del questore;

c) all'articolo 10, il paragrafo 1.2 prevede come obbligatorio la separazione all'interno dei centri di trattenimento dei richiedenti asilo dagli altri stranieri. Sarebbe opportuno, anche in questo caso, adottare tale misura come *may provision*, in quanto nel nostro sistema sono già assicurate idonee condizioni di accoglienza e possibilità di contattare rappresentanti dell'Unhcr ed organizzazioni umanitarie autorizzate e la possibilità di ricevere visite e di comunicare;

d) all'articolo 17, si segnala l'opportunità di acquisire il parere del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in sede di equiparazione del valore complessivo delle condizioni materiali di accoglienza dei richiedenti asilo a quello concesso ai cittadini bisognosi di assistenza sociale;

e) all'articolo 20, relativo al ripristino dell'accoglienza nei casi in cui il richiedente allontanatosi ingiustificatamente sia rintracciato o si presenti volontariamente all'autorità competente, si ritengono preferibili le disposizioni nazionali in base alle quali il richiedente decade dalle condizioni di accoglienza in caso di allontanamento ingiustificato. Si invita, inoltre, a sopprimere il punto 5 del medesimo articolo.

Si auspica, infine, che lo sviluppo della normativa comunitaria in materia assicuri nel tempo una regolazione omogenea e coerente su tutto il territorio dell'Unione europea.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU
ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 10 - 51 - 136 - 281 - 285 - 483 - 800 - 972 - 994 - 1095 -
1188 - 1323 - 1363 - 1368-A**

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al testo proposto dalla Commissione all'Assemblea per i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, quanto ai subemendamenti 5.100/1, 5.100/2 e 5.100/4, in coerenza con il parere espresso sul testo in riferimento all'articolo 5, la possibile lesione delle competenze regionali in materia di assistenza e organizzazione sanitaria.

**TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 37, 831, 948, 1344, 1354 E 1391 DEFINITO
DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE**

**Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle
persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua
dei segni italiana**

Art. 1.

*(Diritti delle persone sorde e riconoscimento della lingua
dei segni italiana)*

1. La legge promuove la rimozione degli ostacoli che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge promuove l'acquisizione da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta, da perseguire anche attraverso l'impiego delle tecnologie disponibili per il recupero delle capacità percettive uditive e per l'informazione e la comunicazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la lingua dei segni italiana (LIS) è riconosciuta come lingua propria delle persone sorde che la scelgono come tale. Nella Provincia autonoma di Bolzano la lingua dei segni è riconosciuta anche nell'uso corrispondente al gruppo linguistico tedesco.

4. È consentito l'uso della LIS, nonché di ogni altro mezzo tecnico, anche informatico, idoneo alla comunicazione delle persone sorde, sia in giudizio sia nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.

Art. 2.

(Regolamenti)

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni di rilevanza nazionale per la tutela

e la promozione dei diritti delle persone sorde, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge. I regolamenti di cui al presente comma:

a) recano disposizioni volte a disciplinare le modalità degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

b) determinano le modalità che nella scuola dell'obbligo consentano agli alunni sordi la realizzazione delle buone prassi di integrazione scolastica, anche attraverso le attività di sostegno e servizi specialistici, incluso l'insegnamento della LIS, al fine di rendere effettivo l'adempimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 323 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

c) promuovono, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione *post-lauream*, l'insegnamento, e l'uso da parte degli studenti, della LIS e delle altre tecniche, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde;

d) recano disposizioni volte a promuovere in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche l'uso effettivo della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde;

e) promuovono la diffusione della LIS come strumento e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive;

f) recano ogni altra misura diretta ad assicurare alle persone sorde, anche attraverso l'uso della LIS, la piena applicazione degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche mediante convenzioni previste dall'articolo 38 della medesima legge;

g) dispongono circa i metodi di verifica sull'attuazione della presente legge.

Art. 3.

(Neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste dall'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I
DISEGNI DI LEGGE NN. 37, 831, 948, 1344, 1354 E 1391**

Art. 1.

1.3

BASTICO

Al comma 2, sopprimere le parole: «e l'uso».

1.4

BASTICO

Al comma 2, dopo la parola: «disponibili», inserire le seguenti: «per il recupero delle capacità percettive uditive e».

1.1

BATTAGLIA, *relatore*

Al comma 3, sostituire le parole: «La lingua italiana dei segni» con le seguenti: «Per le finalità di cui al comma 1, la lingua dei segni italiana».

1.1 (testo 2)

BATTAGLIA, *relatore*

Al comma 3, sostituire le parole: «La lingua italiana dei segni» con le seguenti: «Per le finalità di cui al comma 1, la lingua dei segni italiana».

Conseguentemente, nella rubrica e nel titolo, sostituire le parole: «lingua italiana dei segni» con le seguenti: «lingua dei segni italiana».

1.5

BASTICO

Al comma 3, sostituire le parole: «della comunità dei sordi» con le seguenti: «delle persone sorde che la scelgono come tale».

1.2

INCOSTANTE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. È consentito l'uso della LIS, nonché di ogni altro mezzo tecnico, anche informatico, idoneo alla comunicazione delle persone sorde, sia in giudizio sia nei rapporti con le amministrazioni pubbliche».

1.6

BASTICO

Sopprimere il comma 5.

Art. 2.**2.1**

INCOSTANTE

Al comma 1, dopo le parole: «persone sorde» inserire le seguenti: «di rilevanza nazionale».

2.1 (testo 2)

INCOSTANTE

Al comma 1, sostituire le parole: «le associazioni di tutela e di promozione dei diritti delle persone sorde» con le seguenti: «le associazioni di rilevanza nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde».

2.2

BASTICO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) determinano le modalità che consentano agli alunni sordi nella scuola dell'obbligo la realizzazione delle buone prassi di integrazione scolastica, anche attraverso le attività di sostegno e di servizi specialistici, incluso l'insegnamento della LIS, al fine di rendere effettivo l'adempimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 323 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;».

2.2 (testo corretto)

BASTICO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) determinano le modalità che nella scuola dell'obbligo consentano agli alunni sordi la realizzazione delle buone prassi di integrazione scolastica, anche attraverso le attività di sostegno e servizi specialistici, incluso l'insegnamento della LIS, al fine di rendere effettivo l'adempimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 323 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;».

2.3

BASTICO, INCOSTANTE

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) promuovono, nel rispetto dell'autonomia universitaria, l'insegnamento della disciplina della LIS e il suo uso da parte degli studenti, nonché delle altre tecniche, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione *post-lauream*.».

2.3 (testo corretto)

BASTICO, INCOSTANTE

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) promuovono, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione *post-lauream*, l'insegnamento, e l'uso da parte degli studenti, della LIS e delle altre tecniche, an-

che informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde;».

2.6

BASTICO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) recano disposizioni volte a promuovere l'uso effettivo di ogni mezzo tecnico, anche informatico, e della LIS, idonei a favorire la comunicazione delle persone sorde in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche;».

2.6 (testo corretto)

BASTICO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) recano disposizioni volte a promuovere in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche l'uso effettivo della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde;».

2.4

INCOSTANTE

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «di strumenti e modalità di accesso della LIS» con le seguenti: «della LIS come strumento e modalità di accesso».

2.5

INCOSTANTE

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «diretta ad assicurare – attraverso l'uso della LIS, relativamente ai sordi –» con le seguenti: «diretta ad assicurare alle persone sorde – attraverso l'uso della LIS –».

2.5 (testo 2)

INCOSTANTE

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «disposizione diretta ad assicurare – attraverso l'uso della LIS, relativamente ai sordi –» con le seguenti: «misura diretta ad assicurare alle persone sorde, anche attraverso l'uso della LIS,».

2.7

BASTICO

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «attraverso l'uso della LIS» e sostituire le parole: «ai sordi» con le seguenti: «alle persone sorde».

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 25 marzo 2009

51^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERSELLI**

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 15.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1167

Il presidente BERSELLI ricorda che nella seduta di ieri si era convenuto di dare mandato alla relatrice Allegrini, con la collaborazione dei senatori D'Ambrosio, Mugnai, Li Gotti e Divina di elaborare una proposta di parere particolarmente articolata e complessa da sottoporre alla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale» (n. 62)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore LONGO (*PdL*), nell'illustrare il decreto legislativo in esame, si sofferma dapprima sull'articolo 1, il quale prevede la sostituzione del quarto comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

Tale decreto detta misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo e dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicu-

rezza internazionale in base alle risoluzioni delle Nazioni Unite o alle deliberazioni dell'Unione europea.

In questo contesto, ricorda l'oratore, l'articolo 3 ha previsto l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze del «Comitato di sicurezza finanziaria».

Si sofferma quindi sulle modifiche apportate.

La proposta modifica di questo comma, innanzitutto, specifica che ciò che verrà disciplinato con detto decreto non è solo il funzionamento interno del Comitato, ma, più in generale, il funzionamento dello stesso ed il suo intervento nell'ambito dei procedimenti in ambito internazionale e comunitario di sua competenza, come puntualmente sottolineato al punto 2 della «relazione illustrativa».

In secondo luogo con la modifica del comma 4 si prevede che con lo stesso decreto con cui si regola il funzionamento del Comitato, vengano disciplinati, altresì, le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Comitato sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore dal giorno successivo della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Osserva poi che la modifica in oggetto non viola il disposto dell'articolo 1 comma 5 della stessa legge 2006 n. 29, che prevede che disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma primo possano essere emanate «entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1...».

Il decreto legislativo su cui si intende intervenire è entrato in vigore il 10 agosto del 2007 e pertanto il termine ultimo utile previsto dalla legge per l'emanazione di disposizioni integrative si colloca nel giorno 9 febbraio 2009, data, questa, della missiva di trasmissione dello schema di decreto legislativo in questione al Presidente del Senato da parte del Ministro per i rapporti con il Parlamento.

Ma non sussiste «sfioramento» del termine poiché il disposto dell'ultima parte del terzo comma della legge delega n. 29 del 2006 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di diciotto mesi, o successivamente, il periodo di diciotto mesi sia prorogato di novanta giorni.

Conclude formulando osservazioni favorevoli.

La proposta di osservazioni favorevoli è quindi, previa verifica del prescritto numero legale, posta ai voti ed approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1211) BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di esercizio della potestà genitoriale

(1412) BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di filiazione naturale

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente BERSELLI avverte che, anche tenendo conto dell'ampia convergenza registrata nel corso del dibattito svoltosi nella seduta di ieri, la discussione generale sui disegni di legge in titolo si dovrà concludere nel corso della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 25 marzo 2009

58^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

CANTONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.**La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2009, relativo alla digitalizzazione dei principali mezzi, sistemi e componenti di una Forza NEC (*Network Enabled Capability*) articolata su una Forza media digitalizzata a connotazione terrestre e su una Forza da sbarco digitalizzata (prima fase) (n. 67)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame e rinvio)

Il relatore DEL VECCHIO (*PD*) illustra il programma in titolo, rilevando che esso si propone di dotare le Forze armate di una forza digitalizzata articolata su di una componente terrestre ed una da sbarco. Il programma è ampio e complesso, e coinvolge tutti i principali attori chiamati ad operare sul campo di battaglia: mezzi, strutture di comando e controllo, sistemi d'arma e la componente umana, tutti connessi in una grande rete informatica. Attraverso la realizzazione di questo progetto le unità terrestri acquisiranno pertanto ulteriori capacità al fine di affrontare le problematiche inerenti ai nuovi scenari operativi, in linea con programmi similari già avviati dalle Forze armate degli altri paesi.

L'atto portato all'attenzione del Parlamento concerne, in particolare, la prima fase del programma (*Concept Development & Experimentation*), ossia un periodo di verifica e di sperimentazione mirato a consentire l'acquisizione dei sistemi d'arma effettivamente rispondenti alle necessità operative. Tale fase si articolerà dal 2009 al 2012, con un costo stimato di 650 M€, e sarà seguita da ulteriori tre stadi che porteranno all'effettiva digitalizzazione di un'unità terrestre e di una da sbarco.

Il relatore conclude la sua esposizione ponendo l'accento sia sul rilevante coinvolgimento dell'industria nazionale, sia sull'importanza intrinseca del programma, volto a modernizzare le forze terrestri in linea con gli altri *partners* internazionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* (JSF – anche denominato *F35 Lightning II*) e realizzazione della associata linea FACO/MRO&U (*Final Assembly and Check Out/Maintenance, Repair, Overhaul & Upgrade*) nazionale (n. 65)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore GAMBÀ (*PdL*), sottolineando innanzitutto la particolare valenza del programma sia sotto l'aspetto militare (il velivolo JSF rappresenta la soluzione tecnologicamente più avanzata attualmente disponibile), sia dal punto di vista economico (l'industria italiana svolgerà un ruolo particolarmente rilevante, soprattutto con riferimento all'assemblaggio ed alla successiva manutenzione dell'apparecchio).

In particolare, per quanto attiene il primo aspetto il relatore osserva che l'apparecchio è a bassa osservabilità elettromagnetica – e quindi difficilmente individuabile dai *radar* nemici – nonché dotato di un sistema d'arma di ultima generazione, superiore a quanto realizzato sino ad ora. Le Forze armate italiane acquisiranno 131 velivoli in due differenti versioni: una definita CTOL (*Conventional Take-Off and Landing*), che sostituirà gradualmente gli apparecchi «Tornado» ed AMX dell'Aeronautica, ed un'altra denominata STOVL (*Short Take-Off and Vertical Landing*), con capacità di operare dalle portaerei in dotazione alla Marina militare. L'apparecchio potrà poi installare due diversi sistemi propulsivi, in modo completamente intercambiabile.

Con riferimento al secondo aspetto l'oratore pone l'accento sulla capacità negoziale italiana, a seguito della quale gli Stati Uniti hanno dato il loro assenso per una linea italiana destinata all'assemblaggio finale ed alla manutenzione nella base dell'Aeronautica militare di Cameri (Novara). Tale soluzione consentirà all'industria nazionale di acquisire un rilevante *know how*, avrà dei risvolti positivi per i tessuti industriali a forte vocazione aeronautica presenti nell'area torinese e nel bacino della Malpensa, porterà alla creazione di nuovi posti di lavoro, nonché ad un incremento dell'indotto locale e posizionerà il Paese come fulcro regionale dell'area europea e mediterranea per il supporto logistico del JSF. La ditta italiana maggiormente coinvolta sarà l'Alenia aeronautica, che parteciperà allo sviluppo ed alla produzione dell'ala.

Per quanto attiene, da ultimo, agli oneri finanziari, il relatore rileva che essi sono stimati in circa 16,6B\$ USA, per quanto attiene al costo

del programma, ed in circa 775 M\$ USA relativamente alla linea di assemblaggio e manutenzione nazionale.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DIVINA (*LNP*), nel rimarcare la particolare importanza del programma, auspica che il Governo si adoperi al fine di realizzare una maggiore e più proficua integrazione tra il comparto industriale nazionale e quello statunitense (che, pur consentendo una produzione diffusa della componentistica, mantiene l'esclusiva in ordine alla realizzazione del *software* che gestisce tutto il sistema d'arma). Ciò al fine di consentire alle imprese italiane di avere un ruolo sostanziale (e non meramente esecutivo), nell'ambito di un progetto dal rilevante indotto economico quale quello in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CANTONI informa la Commissione che l'ordine del giorno della seduta pomeridiana di oggi, prevista per le ore 15, sarà riformulato con i tre atti del Governo già iscritti all'ordine del giorno della seduta antimeridiana, al fine di poter proseguire l'esame nella giornata odierna.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

59^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2009, relativo all'acquisizione di due velivoli con capacità SIGINT – multi sensore e multi missione JAMMS – *Joint Airborne Multisensor Multimission System* (n. 66)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame e rinvio)

Il relatore TORRI (*LNP*) illustra il programma in titolo, rilevando che esso prevede l'acquisizione di due piattaforme aeree con il compito di raccogliere informazioni mediante l'intercettazione e l'analisi di segnali emessi tra persone ovvero tra macchine, attraverso una serie di sensori dedicati installati a bordo. In tal modo, le Forze armate potranno beneficiare di strumenti tecnologici d'avanguardia che potrebbero risultare decisivi sia in relazione alla difesa del territorio nazionale, sia in ordine al supporto alle forze italiane impiegate all'estero ed ai loro alleati.

Il programma, prosegue l'oratore, comprenderà altresì l'approvvigionamento, certificazione e *testing* della piattaforma prescelta, e metterà le Forze armate al pari di quelle degli altri paesi già dotati di apparecchi similari.

Per quanto attiene agli oneri finanziari, il relatore rileva che il programma sarà finalizzato in sette anni, a partire dal 2009, e che è stimato un costo totale di circa 280 M€.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE***(1373) *Misure a tutela dei segni distintivi delle Forze armate e costituzione della società «Difesa Servizi Spa»***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 marzo scorso.

Il presidente CANTONI informa la Commissione che i sindacati CGIL (Funzione Pubblica), CISL (Funzione Pubblica – Difesa) e UIL (Pubblica Amministrazione Difesa) hanno chiesto di essere auditi in ordine al disegno di legge in titolo. Rende noto, altresì, che il senatore Scanu ha chiesto di udire, ad integrazione della proposta da lui presentata lo scorso 18 marzo a nome del Gruppo del Partito Democratico, anche l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, facendo pervenire alla Presidenza, nella giornata di ieri, anche le argomentazioni a sostegno di tutte le richieste.

Interviene il senatore GALIOTO (*PdL*), proponendo, a nome del Gruppo del Popolo della Libertà, di udire, in ordine al provvedimento

in titolo, il Capo di Stato maggiore della Difesa; i tre Capi di Stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, il direttore dell'ufficio centrale del bilancio del ministero della Difesa, il segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli armamenti, il direttore generale dei lavori e del demanio (Geniodife), ed i rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL e UIL.

Con riferimento alla proposta avanzata dall'opposizione, manifesta quindi le proprie perplessità in ordine all'eventuale audizione del ministro dell'Economia, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Corte dei Conti, del Direttore generale di Commiservizi e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e degli ispettori logistici. Ciò in ragione del dispendio di tempo che ne deriverebbe, a nocimento dell'*iter* del provvedimento.

Il senatore SCANU (*PD*) esprime il proprio disappunto in ordine al mancato recepimento, nel programma di audizioni predisposto dalle forze politiche di maggioranza, delle proposte formulate dall'opposizione. Infatti, qualora fosse approvata la proposta di maggioranza, verrebbe udito soltanto un soggetto tra tutti quelli ipotizzati nella sua proposta, e ciò testimonierebbe un atteggiamento poco costruttivo nei confronti delle legittime richieste formulate dal suo Gruppo.

A testimonianza dei principi di correttezza istituzionale che connotano il concreto agire della sua parte politica, preannuncia, comunque, il voto favorevole in ordine alla proposta presentata dal senatore Galioto, auspicando che i commissari della maggioranza esprimano parimenti avviso favorevole in ordine alla proposta da lui presentata, in uno spirito di costruttiva collaborazione.

Interviene brevemente il presidente CANTONI, osservando che a tutte le parti politiche è consentito presentare le proprie proposte, in ordine alle quali la Commissione potrà dibattere per poi pervenire ad una deliberazione, auspicabilmente unitaria.

La senatrice PINOTTI (*PD*) osserva che il novero dei soggetti da udire dovrebbe essere individuato di comune accordo da tutte le forze politiche presenti. In ragione di ciò, sarebbe a suo avviso opportuno cercare una soluzione condivisa.

Il sottosegretario CROSETTO osserva brevemente che l'audizione dei Capi di stato maggiore delle Forze armate appare decisamente più opportuna rispetto a quella degli ispettori logistici (quale richiesta dall'opposizione). Essendo la struttura militare a base gerarchica, infatti, i predetti soggetti possiedono una superiore visione d'insieme delle problematiche in questione, e potrebbero fornire alla Commissione elementi conoscitivi più puntuali.

Il senatore SERRA (*PD*) rileva incidentalmente che, sulla base di questo ragionamento, sarebbe allora opportuno udire solo il ministro della Difesa.

Il sottosegretario CROSETTO puntualizza che laddove il ministro della Difesa è il soggetto firmatario del provvedimento, i Capi di Stato maggiore delle Forze armate sono i massimi vertici amministrativi, nonché i concreti destinatari delle disposizioni in esso contenute. Pertanto, la loro audizione potrebbe rivelarsi più rispondente alla necessità di acquisire elementi conoscitivi di dettaglio. Sempre in relazione a ciò, appare altresì inopportuno procedere all'audizione degli organi di controllo.

Il senatore PEGORER (*PD*) esprime perplessità sia in ordine a quanto sostenuto dal rappresentante del Governo, sia in ordine al programma di audizioni proposto dalle forze politiche di maggioranza, a suo avviso eccessivamente settoriale, osservando, al riguardo, che sarebbe opportuno procedere quanto meno anche all'audizione del ministro dell'Economia, stanti le notevoli incidenze del provvedimento in ordine all'ambito di competenza dello stesso.

Ad avviso del senatore GAMBA (*PdL*) le proposte di audizioni dovrebbero essere debitamente fondate, nonché attinenti alla sostanza del provvedimento. L'oratore pone quindi l'accento sull'erronea interpretazione che è stata data al contenuto ed alla portata del disegno di legge in titolo, che potrebbe essere alla base di proposte di audizioni non determinanti ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi quale delineata dagli articoli 47 e 48 del Regolamento.

Segue un breve dibattito tra il senatore GASBARRI (*PD*), il sottosegretario CROSETTO ed il senatore PEGORER (*PD*), al termine del quale il presidente CANTONI ricorda che alla minoranza è riconosciuto il diritto di proporre un programma di audizioni (ed in tal senso la Presidenza si è adoperata, dando subito conto delle proposte ricevute e convocando altresì la scorsa settimana l'Ufficio di Presidenza al riguardo), però è rimessa alla Commissione plenaria la potestà di deliberare in ordine sia al novero dei soggetti da udire, sia alle modalità di effettuazione delle audizioni.

Il senatore SERRA (*PD*), nell'esprimere il proprio rammarico per la probabile reiezione della maggior parte delle proposte formulate dall'opposizione, osserva altresì che sarebbe opportuno, da parte di tutte le forze politiche, adoperarsi al fine evitare un dibattito connotato da eccessiva enfasi e da inopportune radicalizzazioni.

Con riferimento a quanto osservato dal senatore Serra, il presidente CANTONI osserva che la Presidenza si è sempre adoperata al fine di garantire i diritti di tutte le forze politiche, tenendo nel debito conto ogni proposta proveniente dall'opposizione. Inoltre la maggioranza ha dimo-

strato, sul tema, una notevole sensibilità e chiari segnali di apertura, come testimoniato sia dall'inclusione, nella propria proposta, dell'audizione delle rappresentanze sindacali sia dalla previsione dell'audizione dei Capi di Stato maggiore della Difesa e di Forza armata i quali, in quanto organi di vertice, possono fornire elementi conoscitivi più puntuali di quanto non possano fare i singoli ispettorati logistici. Peraltro, la stessa maggioranza ha mostrato, pur condividendone la *ratio* fondamentale, un approccio al provvedimento connotato da un profondo spirito critico, come dimostrato dai rilievi formulati dal relatore nella seduta del 4 marzo.

Ad avviso della senatrice NEGRI (*PD*), sarebbe opportuno approfondire la tematica in sede di Ufficio di presidenza, appositamente convocato. Ciò allo scopo di pervenire ad una soluzione ponderata ed espressione di un sostanziale accordo tra tutti i Gruppi parlamentari.

Il senatore GASBARRI (*PD*), nell'auspicare che il confronto si svolga nel rispetto dei ruoli di ciascuna forza politica, soprattutto considerata l'importanza del provvedimento, pone l'accento sull'opportunità di udire al riguardo il ministro dell'Economia e delle Finanze.

Interviene quindi il senatore RAMPONI (*PdL*), osservando che l'inclusione, nella proposta della maggioranza, di un rappresentante del ministero dell'Economia potrebbe essere eventualmente accolta a testimonianza della volontà della propria parte politica di essere sempre disponibile ad un dialogo costruttivo ed improntato alla correttezza istituzionale.

Il senatore GALIOTO (*PdL*), preso atto dei rilievi emersi nel dibattito e recependo quanto da ultimo osservato dal senatore Ramponi, propone alla Commissione l'approvazione dell'elenco di soggetti già menzionato, integrato da un rappresentante del ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si procede pertanto alla votazione delle proposte di audizioni in ordine al provvedimento in titolo. Il presidente CANTONI avverte che verrà posta per prima ai voti quella poc'anzi riformulata dal senatore Galioto.

Interviene in sede di dichiarazione di voto il senatore SCANU (*PD*), preannunciando a nome della propria parte politica, il voto favorevole. Esprime quindi l'auspicio che anche i Gruppi parlamentari della maggioranza tengano un atteggiamento di apertura e di predisposizione al dialogo, votando favorevolmente la proposta a sua firma.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole.

Interviene da ultimo il senatore GALIOTO (*PdL*), compiacendosi della convergenza maturata sulla proposta da lui presentata a nome del Gruppo del Popolo della Libertà.

Posta ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta di audizioni riformulata dal senatore Galioto al termine del dibattito risulta approvata dalla Commissione.

Si passa, pertanto, alla votazione della proposta di audizioni presentata dal senatore Scanu a nome del Gruppo del Partito Democratico.

Il senatore SCANU (*PD*) preannuncia il voto favorevole in ordine alla proposta a sua firma, la quale –se accolta- potrebbe consentire l'acquisizione di ulteriori e del pari importanti elementi conoscitivi. Infatti, in quella poc'anzi approvata dalla Commissione è prevista l'audizione di un solo soggetto a fronte dei dieci ipotizzati dalla sua parte politica.

Replica brevemente il presidente CANTONI, osservando che la proposta formulata dalle forze politiche di maggioranza recepisce non una ma cinque delle proposte di audizione ipotizzate dall'opposizione.

Il senatore SCANU (*PD*) dichiara di non concordare con quanto affermato dal Presidente, osservando che la mancata approvazione, da parte della Commissione, potrebbe avere delle gravi ripercussioni da un punto di vista politico, concretandosi in una sostanziale interdizione di una legittima richiesta di ottenere elementi informativi.

Previo verifica del numero legale, la proposta di audizioni a firma del senatore Scanu viene quindi posta ai voti e non approvata dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 25 marzo 2009

153^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 9,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Stante l'assenza dei senatori appartenenti ai Gruppi di opposizione, il presidente AZZOLLINI propone di rinviare l'esame dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno alla seduta pomeridiana di oggi.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,20.

154^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha espresso parere sugli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del disegno di legge in titolo, ad eccezione delle proposte 1.0.1, 2.16 e 2.30, sulle quali il parere è rimasto sospeso. Propone, pertanto, di riprendere l'esame dagli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2.

Conviene la Commissione.

Il sottosegretario CASERO, in relazione agli emendamenti sui quali, nella scorsa seduta, era stato richiesto un approfondimento in relazione alla copertura sul FISPE e a quella a valere sulle revoche delle agevolazioni della legge n. 488 del 1992, chiede di poter disporre di un tempo aggiuntivo per fornire i chiarimenti alla Commissione. Esprime, poi, avviso contrario sulla proposta 2.0.1, in quanto la creazione di una contabilità speciale viene disposta in deroga alle procedure ordinarie previste per i pagamenti internazionali. Inoltre, i commi 2 e 3 istituiscono strutture aggiuntive con effetti negativi per la finanza pubblica. Sull'emendamento 2.500, rileva l'opportunità di introdurre una clausola di invarianza degli oneri. Esprime analoga valutazione sul comma 4 dell'emendamento 3.0.1 ed esprime avviso contrario sul comma 5 della proposta 3.0.4, in quanto suscettibile di determinare un minor gettito in termini di ICI. Dichiarata poi che non vi sono osservazioni sulla proposta 3.0.6, mentre la proposta 3.0.7 determina effetti negativi sul fabbisogno. Sulle proposte 4.0.2 e 4.0.3, fa presente che il comma 17 appare suscettibile di determinare maggiori oneri, mentre non ha osservazioni sulle restanti parti. Conviene con l'avviso contrario sulla proposta 6.2 e chiede di poter disporre di un tempo più ampio per approfondire i profili connessi alla proposta 7.4. In relazione alla proposta 10.0.1 (testo 3) propone di limitarne gli effetti finanziari e la relativa copertura al triennio 2009-2011. Conviene, infine, con l'opportunità di estendere la clausola d'invarianza degli oneri di cui alla proposta 11.600 alla partecipazione all'attività del Consiglio nazionale anticontraffazione. Osserva, infine, che la proposta 12.500 è priva di copertura finanziaria.

Il senatore MORANDO (PD), in relazione all'emendamento 2.0.1, fa presente che le questioni ad esso sottese hanno rilevanti effetti finanziari per il bilancio dello Stato. In assenza di una relazione tecnica relativa alle

disposizioni del comma 1 e stante i rilievi contrari del Governo sui commi 2 e 3, rileva che la Commissione non possa non esprimere un avviso contrario.

Il presidente AZZOLLINI, con riferimento all'emendamento 2.0.1, ritiene di condividere le considerazioni svolte dal senatore Morando sul comma 1, stante l'assenza di una relazione tecnica. In relazione agli oneri derivanti dai commi 2 e 3, ritiene che sarebbe sufficiente una copertura finanziaria di importo limitato per risolvere i profili critici della proposta in questione. Propone poi di non esprimere parere sulle proposte 3.5 e 3.17, in quanto prevedono coperture sul FISPE di cui non è ancora disponibile l'informazione relativa alla disponibilità delle risorse. Propone, poi, di rinviare l'esame dell'emendamento 3.500 per svolgere i necessari approfondimenti dei profili connessi alla copertura dello stesso. Avverte, inoltre, che la proposta 4.0.1 è stata ritirata. In merito alle proposte 4.0.2 e 4.0.3 propone di escludere l'assenza di spese prevista dal comma 8, al fine di evitare minori entrate per le Camere di commercio. Conviene con l'opportunità di accantonare le proposte 3.500 e 7.4, al fine di approfondirne i profili finanziari critici.

Sulla base del dibattito svolto, il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 e quelli riferiti agli articoli da 3 a 12 relativi al disegno di legge in titolo, ad eccezione delle proposte 1.0.1, 2.16, 2.30, 3.5, 3.17, 3.500 e 7.4, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.2, 2.0.3, 6.2, 2.0.1, 3.0.4 (limitatamente al comma 5), 3.0.7 e 12.500. Il parere condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, è reso alle seguenti condizioni:

- che alle proposte 4.0.2 e 4.0.3, al comma 8, siano soppresse le parole: "senza spese", e che venga soppreso il comma 17;
- che all'emendamento 10.0.1 (testo 3), al comma 1, dopo le parole "in campo agroalimentare" siano aggiunte le altre "per l'anno 2009" e che dopo le parole "a tutela del consumatore", siano aggiunte le altre "per gli anni 2009-2011" e, al comma 6, la parola "quantificati", sia sostituita dalle altre "pari a";
- che all'emendamento 3.0.1 sia introdotta, al comma 4, una clausola d'invarianza degli oneri;
- che all'emendamento 2.500 sia introdotta una clausola d'invarianza degli oneri;
- che nella proposta 11.600, al comma 11, siano soppresse le parole: "ai componenti".

Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti. Il parere sulle proposte 1.0.1, 2.16, 2.30, 3.5, 3.17, 3.500 e 7.4 resta sospeso.».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il seguito dell'esame degli emendamenti viene pertanto rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata domani, giovedì 26 marzo, alle ore 14,30, con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 25 marzo 2009

72^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***FERRARA**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale» (n. 62)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 3, 4 e 5, e 22 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore COSTA (*PdL*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato al resoconto dell'odierna seduta), nella quale dichiara di aver recepito le osservazioni e le indicazioni emerse nel corso della discussione.

Il sottosegretario MOLGORA esprime una valutazione positiva della proposta di parere avanzata dal relatore Costa.

Il presidente FERRARA avverte che si passerà alla votazione della proposta di parere illustrata dal relatore.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica, esprimendo apprezzamento per l'inserimento nel parere dell'osservazione che suggerisce di ricorrere alla fonte legislativa

quale atto normativo al quale affidare la disciplina del funzionamento e dei procedimenti di competenza del Comitato di sicurezza finanziaria.

Il presidente FERRARA, verificata la presenza del numero legale prescritto per deliberare, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore Costa, che risulta approvata all'unanimità.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (COM (2008) 704 def.) (n. 27)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Si riprende l'esame della sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) chiede quali sono i tempi previsti per l'esame dell'atto in titolo.

Il presidente FERRARA, alla luce della circostanza che la Commissione per gli affari economici e finanziari del Parlamento europeo dovrebbe terminare il proprio esame della proposta di regolamento entro il 31 marzo, fa presente che la Commissione dovrebbe procedere alla votazione della proposta di risoluzione entro la giornata di domani. Ritiene utile acquisire chiarimenti dal rappresentante del Governo.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) osserva che il carattere complesso della materia trattata dalla proposta di regolamento richiederebbe un arco di tempo più ampio.

La relatrice GERMONTANI (*PdL*) riepiloga le ragioni per le quali è opportuno che la Commissione esaurisca la procedura prima del 31 marzo.

Il senatore MUSI (*PD*), rilevato che a suo parere l'*iter* d'esame della proposta di regolamento è comunque ancora lungi dall'esaurirsi in sede comunitaria, richiama le riflessioni contenute nel documento approvato dalla Commissione finanze a conclusione dell'indagine conoscitiva sulla crisi finanziaria internazionale e sui suoi effetti sull'economia italiana in tema di regolamentazione dell'attività delle agenzie di *rating*.

In proposito, l'esigenza di prevenire l'insorgere di conflitti di interesse tra le agenzie di *rating* e gli intermediari e gli emittenti richiede a suo avviso l'adozione di misure più rigorose di quelle prospettate dall'atto in esame, dovendosi prevedere in particolare che alle agenzie di *rating* non sia consentito prestare servizi di consulenza ai soggetti valutati.

Inoltre, la qualità e l'attendibilità dei *rating* postula il possesso, da parte dei dipendenti delle agenzie, di una comprovata preparazione e qua-

lificazione di carattere professionale, non risultando sufficiente la previsione della mera adeguatezza delle conoscenze da essi possedute.

In relazione all'articolo 20 della proposta di regolamento, esprime perplessità per la previsione di poteri di vigilanza e di indagine che risultano eccessivamente ampi e invasivi, come la facoltà di richiedere le registrazioni telefoniche, con il rischio di attribuire poteri oggi assegnati alla magistratura.

L'oratore rimarca infine criticamente la mancanza di riferimenti alle modalità di remunerazione dei servizi prestati dalle agenzie di *rating*, la cui definizione richiederebbe l'individuazione di forme atte a evitare che siano gli stessi soggetti destinati a utilizzare tali valutazioni a remunerare le agenzie specializzate.

Il presidente FERRARA dichiara di condividere le preoccupazioni espresse sulla preparazione dei dipendenti delle agenzie di *rating* e ritiene che tale problema potrebbe essere risolto prevedendo il possesso di elevati requisiti di onorabilità personale e di preparazione professionale.

Giudica invece di particolare delicatezza il tema dei poteri delle autorità competenti, che richiede a suo avviso maggiori approfondimenti anche da parte del Governo.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) dichiara che il Gruppo Partito democratico fa proprie le osservazioni svolte dal senatore Musi, auspicando che esse possano essere recepite nella risoluzione che verrà presentata dalla relatrice Germontani. In tal caso preannuncia l'orientamento favorevole della propria parte politica su tale testo.

La relatrice GERMONTANI (*PdL*) presenta e illustra una proposta di risoluzione pubblicata in allegato al resoconto dell'odierna seduta, predisposta sulla base delle osservazioni svolte nella fase illustrativa, dichiarando la propria disponibilità a valutare le proposte avanzate dai Gruppi dell'opposizione.

Il senatore CONTI (*PdL*) sottolinea la fondamentale importanza dei nodi problematici sollevati dal senatore Musi, osservando che la proposta di risoluzione dovrebbe essere formulata in termini particolarmente rigorosi, stante la delicatezza della materia trattata.

Il senatore COSTA (*PdL*) osserva che il Gruppo Partito delle libertà valuta positivamente le osservazioni formulate dal senatore Musi, di cui auspica che la relatrice possa tener conto nella stesura definitiva della risoluzione.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), intervenendo nuovamente, concorda con l'esigenza di introdurre una disciplina più stringente, attraverso la proposta di regolamento in esame, ed esprime altresì l'auspicio che il Governo possa adoperarsi in tale direzione nelle opportune sedi istituzionali,

in coerenza con quanto affermato nel documento che la Commissione finanze ha approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva sulla crisi finanziaria internazionale.

Anche il presidente FERRARA dichiara di condividere tale impostazione.

Il sottosegretario MOLGORA, dopo aver sottolineato il rilievo della materia trattata, giudica importante la definizione di un quadro comune di regole concernenti l'attività di *rating*, per rendere poi più organica e razionale una decisione relativamente al modello di vigilanza da adottare. Infatti, sia che si opti per l'attribuzione di tali funzioni alle competenti autorità dei singoli Stati membri sia che si preferisca concentrare tale ruolo in un unico organismo a livello comunitario, occorre che siano preliminarmente definiti criteri uniformi di valutazione dei *rating* emessi dalle agenzie specializzate. Ciò consentirebbe, a suo giudizio, di apprestare agli investitori un livello di tutela uniforme nei singoli Stati membri.

Precisa poi che va verificato, con riferimento all'ambito di applicazione della proposta di regolamento, se l'esclusione dei *rating* privati, prevista dall'articolo 2 comma 1, significa che in tale ambito potrebbero non rientrare gli strumenti finanziari emessi da alcune società o gruppi, con un minor grado di tutela per gli investitori.

Alla luce delle varie criticità emerse, la relatrice GERMONTANI (*PdL*) precisa di aver tenuto conto, nella predisposizione della proposta di risoluzione, non soltanto delle osservazioni contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla crisi finanziaria internazionale ma anche delle proposte avanzate nel rapporto elaborato dal gruppo de Larosière sul tema del *rating* del credito.

Osserva inoltre che alcuni emendamenti all'esame del Parlamento europeo intendono risolvere le criticità enunciate dal sottosegretario Molgora, in particolare per quel che riguarda la scelta del modello di vigilanza.

Relativamente alla questione sollevata dal senatore Musi sul pagamento dei *rating*, ribadisce che la proposta di regolamento intende migliorare la qualità e l'affidabilità di tali valutazioni, lasciando pertanto impregiudicata la questione. Tuttavia, attesa la rilevanza del problema, condivide l'opportunità di segnalare nella risoluzione l'esigenza che tale lacuna venga colmata in sede di redazione definitiva del regolamento.

Il presidente FERRARA fornisce alcuni ragguagli sul problema dei *rating* privati evidenziato dal sottosegretario Molgora. A suo parere rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento i *rating* concernenti gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati e destinati pertanto a essere utilizzati dagli emittenti, dagli intermediari e dagli investitori che operano in essi.

Il senatore BARBOLINI (PD) osserva che i tempi e le modalità d'esame degli atti comunitari andrebbero definiti in modo da contemperare l'esigenza di una celere pronuncia da parte della Commissione con la necessità di consentire i dovuti approfondimenti delle questioni, dal momento che in caso contrario risulterebbe sostanzialmente vanificato il potere del Parlamento di proporre modifiche ai testi normativi esaminati nella fase ascendente.

Dopo aver dichiarato di condividere il tenore della risoluzione illustrata dalla relatrice Germontani, esprime tuttavia l'avviso che siano rafforzati quei passaggi che affrontano temi particolarmente delicati, come quello del conflitto di interessi tra le agenzie e i soggetti valutati.

Ribadisce quindi la necessità affermata dal senatore Musi in ordine ai requisiti professionali dei dipendenti che partecipano al processo di *rating*, concordando con l'esigenza di prevedere parametri di maggiore affidabilità e adeguatezza.

In conclusione, rileva positivamente che la risoluzione muove dalla consapevolezza che è necessario creare un quadro comune di regole concernenti il *rating* a livello comunitario, con l'obiettivo di fornire al Governo concrete indicazioni di lavoro, volte soprattutto a evitare che possano essere trasposti nell'ordinamento italiano alcuni modelli negativi dei Paesi anglosassoni.

Il senatore DE ANGELIS (PdL) ritiene che la discussione svolta sia matura per giungere alla più ampia condivisione possibile del testo della risoluzione avanzata dalla relatrice, tenuto anche conto dell'approfondito esame del tema delle agenzie di *rating*.

Il presidente FERRARA avverte che il sottosegretario Molgora ha assicurato la propria presenza nel caso la Commissione convenisse sulla convocazione di una seduta alle 9 di domani per la votazione della proposta di risoluzione.

Il senatore BARBOLINI (PD) sottolinea il positivo atteggiamento della propria parte politica che ha sempre cercato una fattiva interlocuzione con la maggioranza e il Governo. Si dichiara d'accordo in linea di principio con la convocazione di una seduta antimeridiana per la votazione della risoluzione.

Il senatore MUSI (PD) ribadisce ulteriormente l'esigenza di approfondimenti sull'utilizzo dei *rating* e sul tema del loro pagamento. Inoltre, rileva che i poteri di vigilanza delle autorità competenti, per poter essere considerati legittimi, devono essere coerenti con i principi stabiliti dalle singole legislazioni nazionali a tutela dei diritti e delle libertà dei privati.

Sottolineato il rilievo politico dell'atto di indirizzo che la Commissione si appresta a esprimere, il senatore CONTI (PdL) segnala alla Commissione l'esigenza di inserire nella risoluzione una serie di organiche

proposte normative, non limitandosi a un semplice commento delle misure contenute nella proposta di regolamento.

La relatrice GERMONTANI (*PdL*), dopo aver ringraziato gli intervenuti per il contributo apportato alla discussione, richiama l'attenzione della Commissione sull'importanza di decidere quale modello di vigilanza adottare, esplicitando con chiarezza se si ritiene preferibile un modello accentrato su un unico organismo a livello comunitario ovvero uno di carattere diffuso e articolato tra le autorità competenti dei singoli Stati membri.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA ANTIMERIDIANA

Il presidente FERRARA, preso atto del conforme avviso della Commissione, avverte che essa tornerà a riunirsi alle ore 9 di domani, giovedì 26 marzo, per la votazione della risoluzione sull'atto comunitario n. 27.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 62

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

apprezzati gli obiettivi di prevenzione, contrasto e repressione del finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

apprezzata inoltre la finalità di rendere quanto più efficace e, allo stesso tempo rispettosa dei principi generali, la disciplina di congelamento dei fondi e delle risorse economiche, e considerato inoltre che tale disciplina va comunque riguardata nel più ampio obiettivo di evitare che i movimenti di capitale e le risorse economiche circolanti nel sistema finanziario, e soprattutto bancario, possano divenire anche indirettamente strumentali al finanziamento del terrorismo,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

premesso che lo scopo del congelamento di fondi e risorse economiche, misura prevista dalle Nazioni Unite e dall'UE a carico di persone fisiche e giuridiche inserite nelle rispettive liste di soggetti legati ad organizzazioni terroristiche, è quello di sottrarre a tali soggetti risorse economiche e finanziarie da utilizzare per fini illeciti tra cui, *in primis*, per attività di finanziamento del terrorismo;

che a tal fine, il paragrafo 1 (a) della Risoluzione ONU 1822 (2008) impone agli Stati di congelare tutti i fondi e le risorse economiche secondo la dizione inglese «*owned or controlled directly or indirectly*» da soggetti inseriti nella lista o da persone che agiscano, comunque, per conto o sotto la direzione di questi ultimi e che analogamente, l'articolo 2.1 del Regolamento CE 881/2002, che disciplina per l'ordinamento comunitario la materia oggetto della Risoluzione ONU 1822 (2008), dispone il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche «*appartenenti a, o in possesso di*» soggetti listati;

considerata la duplice circostanza per cui, come noto, la risoluzione delle Nazioni Unite non è immediatamente vincolante negli ordinamenti giuridici nazionali e il Regolamento comunitario, pur immediatamente vincolante, utilizza il termine «*possesso*» in senso lato e non tecnico, si ritiene opportuno esplicitare con maggior precisione nella normativa italiana l'ambito applicativo del congelamento modificando, a tal fine, l'attuale testo degli articoli 1, lettere c) e d), e 4 del decreto legislativo n. 109 del 2007, recante la disciplina nazionale in materia di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo;

considerato, altresì, che entrambe le modifiche, di carattere non innovativo, hanno carattere di interpretazione della disciplina applicabile in materia di congelamento di fondi e risorse economiche, alla luce delle disposizioni internazionali citate, senza pertanto apportare una reale innovazione all'ordinamento giuridico in termini di estensione delle possibilità di congelamento.

Si chiede, pertanto, di modificare le lettere c) e d) dell'articolo 1 e di sostituire l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 109 del 2007 come segue:

a) Art. 1 lett. c): «per fondi si intendono: le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, possedute anche per interposta persona fisica o giuridica, compresi a titolo meramente esemplificativo: [...]»;

b) Art. 1 lett. d): «per risorse economiche si intendono: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate, anche per interposta persona fisica o giuridica, per ottenere fondi, beni o servizi»;

«Art. 4: "Al fine di dare esecuzione alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea, fatte salve le iniziative dell'autorità giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, dispone con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o da un suo Comitato. Con il medesimo decreto sono individuate, sulla base delle disposizioni contenute nelle risoluzioni, le esenzioni dal congelamento"».

Considerato inoltre che le disposizioni in titolo prevedono l'emanazione di unico Regolamento con il quale disciplinare il regime di funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria e l'accesso ai documenti da esso detenuti, si suggerisce al Governo di valutare l'opportunità di disciplinare direttamente le modalità, i presupposti e le condizioni per l'attivazione dei procedimenti di competenza del Comitato di sicurezza finanziaria, rimettendo tale disciplina non a un fonte normativa di rango secondario ma alla fonte legislativa, sola fonte idonea a regolare le condizioni di esercizio dei diritti fondamentali e le garanzie del contraddittorio e della difesa.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 27

La 6^a Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito – COM (08) 704 def. apprezza l'obiettivo di garantire la qualità elevata dei rating utilizzati nella Comunità attraverso una regolamentazione comune, nella convinzione che la trasparenza e l'affidabilità dei rating costituiscono un elemento di valore del buon funzionamento dei mercati.

Condivide altresì i «considerando» premessi alla proposta di regolamento, individuando in essi analogie e convergenze con il documento conclusivo approvato dalla stessa Commissione in esito all'indagine conoscitiva sugli effetti della crisi finanziaria sull'economia italiana.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione, si esprime il dubbio che l'esclusione dei rating privati, senza un'adeguata forma di pubblicità e di informazione al pubblico degli investitori e dei risparmiatori possa ingenerare equivoci; va comunque ribadito che i rating oggetto della disciplina comunitaria riguardano anche il merito di credito di enti locali e amministrazioni pubbliche emittenti titoli di debito.

Per quanto riguarda l'articolo 6, apprezzando l'obiettivo di evitare l'insorgere di conflitti di interesse e di strutturare nel tempo relazioni tra gli analisti e le persone che lavorano nelle agenzie con le entità valutate, attraverso la prescrizione di una rotazione tra gli incarichi ritiene opportuno valutare tale indicazione in riferimento alla concreta organizzazione delle agenzie, ritenendo importante garantire una elevata qualità del rating attraverso la specializzazione degli analisti su determinati settori.

In riferimento agli articoli recati dal titolo III «Vigilanza dell'attività di rating» la Commissione, per rispettare il principio di un'omogenea disciplina all'interno dell'Unione, ritiene opportuno valutare positivamente gli emendamenti presentati al progetto di regolamento volti ad assegnare le competenze previste originariamente alle autorità competenti di ogni stato membro al Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari: si tratta di un'indicazione che in parte raccoglie anche i suggerimenti del Comitato Larosière e che intende evitare, sia pure in un contesto di grande collaborazione tra le autorità nazionali, che ci possano essere difformità e disomogeneità nella delicata funzione di vigilanza.

In merito alla previsione di sanzioni specifiche da adottarsi da parte degli Stati membri, si esprime la preferenza per sanzioni di tipo ammini-

strativo, la cui comminazione spetterebbe alle autorità competenti a vigilare sui mercati mobiliari.

La Commissione ritiene che l'obiettivo della omogeneizzazione della disciplina dell'operatività delle agenzie di rating sia fondamentale in relazione alla globalità e internazionalizzazione dei mercati finanziari: la regolamentazione europea costituisce certamente un significativo e importante passo, ma occorre scongiurare, anche in nome del principio di adeguatezza e ragionevolezza delle norme, una disomogeneità e disarmonia di regolazione tra le diverse aree economiche del mondo. In tale prospettiva, la Commissione suggerisce di investire la IOSCO (l'organizzazione internazionale delle autorità di regolazione dei mercati finanziari) per l'individuazione degli strumenti ritenuti più idonei a garantire l'auspicata armonizzazione normativa, e invita le autorità comunitarie a dare indicazioni in tal senso.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 25 marzo 2009

92^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

La seduta inizia alle ore 15.

SULL'INDAGINE CONOSCITIVA RIGUARDANTE LE RICERCHE RELATIVE ALLA FUSIONE NUCLEARE

Il PRESIDENTE comunica che, d'intesa con il Presidente della 10^a Commissione, ha pressoché terminato di elaborare una proposta di documento conclusivo in merito all'indagine conoscitiva sulle ricerche italiane relative alla fusione nucleare in corso presso le Commissioni riunite. Lo schema di documento sarà pertanto distribuito ai senatori delle Commissioni 7^a e 10^a al fine di acquisire preventivamente indicazioni e suggerimenti in vista della discussione che potrà avere luogo mercoledì 8 aprile oppure, al più tardi, mercoledì 22 aprile.

Prende atto la Commissione.

SULL'INDAGINE CONOSCITIVA RIGUARDANTE I PROBLEMI ECONOMICI E FINANZIARI DELLE UNIVERSITÀ

Il senatore RUSCONI (PD) chiede informazioni al Presidente circa il prosieguo dell'indagine conoscitiva sui problemi economici e finanziari dell'università ed in particolare sulle ulteriori eventuali audizioni.

Il PRESIDENTE assicura che saranno svolte ulteriori audizioni al fine di non mortificare il lavoro fin qui compiuto dalla Commissione, nella prospettiva di acquisire nuovi spunti di riflessione. Occorrerebbe peraltro, a suo avviso, rielaborare in maniera unitaria le informazioni fin qui ottenute al fine di focalizzare meglio gli obiettivi della procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(1193) BUTTI ed altri. – *Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione degli impianti sportivi*

(1361) BUTTI ed altri. – *Disposizioni a favore della costruzione e della ristrutturazione degli impianti sportivi*

(1437) GIAMBRONE ed altri. – *Interventi in favore dell'impiantistica sportiva*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito prende la parola il senatore ASCIUTTI (*PdL*), il quale condivide lo spirito dei disegni di legge, che recepiscono peraltro tematiche affrontate anche nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo sport di base e dilettantistico. Nel ritenere lodevoli le finalità dei provvedimenti, rileva tuttavia criticamente, negli identici disegni di legge nn. 1193 e 1361, l'assenza del parere delle Commissioni parlamentari rispetto al Piano triennale di interventi straordinari di cui all'articolo 3. In proposito, manifesta inoltre perplessità circa la ristretta tempistica prevista per la presentazione dello studio di fattibilità da parte degli enti locali ai fini della localizzazione delle aree nelle quali realizzare nuovi impianti sportivi; prefigura pertanto la possibilità di proposte emendative su tale questione.

Con riguardo al Capo IV, fa presente che per i piccoli comuni potrebbe essere più difficile procedere alla ristrutturazione e alla privatizzazione degli impianti esistenti, tanto più che le risorse sono limitate. Al riguardo, si interroga sulla opportunità di affidare la gestione al livello della provincia.

Invita poi a prestare particolare attenzione al carattere multifunzionale degli impianti, che dovrebbero essere funzionanti durante tutto l'anno solare, proprio nella prospettiva di valorizzare lo sport dilettantistico, atteso che le grandi società hanno già le possibilità economiche per realizzare i propri stadi. In conclusione rileva che i contributi previsti nel Piano triennale sono destinati all'abbattimento degli interessi sul conto capitale degli investimenti e incrementano il Fondo speciale dell'Istituto per il credito sportivo.

Il senatore de ECCHER (*PdL*), nel condividere l'impostazione generale dei disegni di legge, domanda alcune delucidazioni in merito all'articolo 3 degli identici disegni di legge nn. 1193 e 1361, nel quale ravvisa una eccessiva attenzione alla pratica calcistica mentre invece dovrebbe essere assicurato il giusto spazio anche per altre attività sportive.

Con riguardo all'articolo 5, relativo ai progetti di complessi sportivi multifunzionali, enfatizza la necessità di assicurare il carattere pluridisciplinare delle strutture, prevedendo anche la possibilità di svolgere attività ricreative e commerciali. Dopo aver rilevato che la privatizzazione degli impianti esistenti è un'opportunità di cui possono usufruire gli enti locali,

chiede chiarimenti circa l'esenzione dagli oneri relativi al costo di costruzione, prevista dall'articolo 8.

Il presidente POSSA (*PdL*) ritiene che nei disegni di legge debbano essere indicate con chiarezza le risorse occorrenti per sostenere gli oneri nonché i criteri per l'erogazione degli eventuali finanziamenti. Precisa infatti che occorrono ulteriori indicazioni relative alle esigenze delle diverse attività sportive da svolgere nei complessi multifunzionali, nonché eventuali norme di riequilibrio territoriale rispetto alla dotazione di impianti.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) reputa utili i provvedimenti per la valorizzazione degli impianti sportivi. Quanto al tema delle risorse, su cui comunque la Commissione bilancio potrà fornire maggiori indicazioni, ipotizza l'introduzione di quote di finanziamento destinate allo sport, nonché una quantificazione dei costi correlata agli impianti sportivi necessari sul territorio.

Intervengono brevemente il relatore SIBILIA (*PdL*), il quale precisa che spetta ai comuni la determinazione di eventuali costi di costruzione e che occorre effettivamente un ulteriore approfondimento circa i presunti oneri, nonché il senatore RUSCONI (*PD*) il quale – ribadendo la disponibilità del suo Gruppo ad un *iter* spedito – sollecita nuovamente il Governo a dichiarare il proprio orientamento circa il sostegno economico dei provvedimenti in esame, anche in considerazione degli impegni assunti dal sottosegretario Crimi a recuperare le risorse già destinate allo sport di base.

La senatrice POLI BORTONE (*PdL*) ritiene che i disegni di legge in titolo investano anche il profili inerenti la sicurezza degli stadi, rispetto ai quali potrebbero essere destinate le risorse contenute nei Programmi operativi nazionali (PON) sulla sicurezza.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(87) Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni generali in materia di promozione delle attività cinematografiche e audiovisive, nonché deleghe al Governo in materia di agevolazioni fiscali relative al settore cinematografico ed audiovisivo

(1422) CAGNIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e delega al Governo in materia di disciplina del Fondo per il finanziamento del cinema e delle attività cinematografiche e audiovisive

(1429) ASCIUTTI ed altri. – Nuovo ordinamento delle attività cinematografiche ed audiovisive

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito interviene il senatore VITA (*PD*), il quale registra anzitutto con soddisfazione le somiglianze fra i disegni di legge nn. 87 e 1429,

a partire dal comune intento di istituire un Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo. Si tratta, a suo avviso, del cuore della riforma, atteso che la struttura unica non solo potrà coordinare in modo più efficace attività finora disaggregate, ma risulta soprattutto propedeutica all'evoluzione dei *media*. Non va infatti dimenticato, sottolinea, che l'avvento della rete ha moltiplicato le fonti produttive di idee, sì da imporre un cambiamento di linguaggio in senso multimodale, multidisciplinare e, in una parola a dire il vero abusata, multimediale.

Quanto alle differenze fra i due testi, egli mette in rilievo come il disegno di legge n. 87 opportunamente preveda una Consulta per le attività cinematografiche e audiovisive, nonché una composizione del consiglio di amministrazione del Centro più ristretta e, perciò, più snella. Evidenzia altresì il diverso baricentro costituito, per il disegno di legge n. 1429, dal Ministero per lo sviluppo economico e, per il disegno di legge n. 87, dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Si tratta comunque, prosegue, di temi che potranno essere affrontati analiticamente nel corso dell'esame, auspicabilmente nell'ottica di trovare una soluzione condivisa.

Dopo aver posto l'accento sulla questione delle risorse, manifestando condivisione per il prelievo di filiera, si augura indi che – eventualmente in sede di Comitato ristretto – sia svolto un aggiornamento dei testi, atteso che il comparto è caratterizzato più di altri da un'incessante innovazione.

Egli svolge indi alcune riflessioni sul disegno di legge n. 1422, esprimendo anzitutto apprezzamento per la messa a regime del *tax shelter* e del *tax credit*, quale modello finanziario dell'investimento in cultura. Reputa infatti di primaria importanza attirare capitali privati non nella forma di una colta elemosina, bensì sul piano di una politica finanziaria strutturale.

Per altri versi, il disegno di legge n. 1422 appare invece asimmetrico rispetto agli altri due, che sono del resto frutto della stessa matrice, maturata nel corso del lungo dibattito svoltosi nella XV legislatura. In particolare, il tema della regionalizzazione delle risorse risente, a suo avviso, di una certa propaganda politica. Egli ritiene al contrario che il finanziamento del settore abbia bisogno di una politica univoca e nazionale, onde evitare difformità fra territori maggiormente in grado di attrarre capitali ed altri dove tale possibilità è minore. Nell'ambito di un contesto unitario e coordinato, ritiene tuttavia condivisibile un più vasto coinvolgimento locale, pur ricordando che anni fa fu abbandonata l'ipotesi di regionalizzare l'apposita sezione di credito della Banca nazionale del lavoro, proprio in quanto si trattava di un progetto carente di coordinamento.

Giudica comunque estremamente arricchente lo spunto offerto dal disegno di legge n. 1422 e invoca un proficuo lavoro comune centrato, fra l'altro, sull'esigenza di coniugare un meccanismo automatico di concessione dei contributi e misure di carattere selettivo.

In conclusione, dopo aver espresso interesse nei confronti delle *film commission* regionali, manifesta la piena disponibilità del suo Gruppo per un sollecito confronto che, ribadisce, si augura possa condurre all'elaborazione di un testo condiviso.

Il senatore PITTONI (*LNP*) prende atto con soddisfazione dell'intervento del senatore Vita e auspica che esso rappresenti un'apertura dell'opposizione nei confronti di un'impostazione diversa rispetto ai disegni di legge nn. 87 e 1429.

Il senatore VALDITARA (*PdL*) si augura che la Commissione elabori una soluzione unitaria che, senza frammentare l'intervento pubblico, si muova nel senso della valorizzazione dei territori.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 25 marzo 2009

87^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Mauro Moretti, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A., l'ingegner Vincenzo Soprano, amministratore delegato di Trenitalia S.p.A., il dottor Mario Castaldo, direttore divisione cargo di Trenitalia S.p.A., la dottoressa Barbara Morgante, direttore centrale strategie e pianificazione di Ferrovie dello Stato S.p.A. e la dottoressa Antonella Azzaroni, responsabile affari istituzionali di Ferrovie dello Stato S.p.A.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRILLO avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa all'ordine del giorno. Comunica altresì che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e, conseguentemente, viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle autorizzazioni, ai contratti di servizio ed ai contratti di programma nei settori dei trasporti, postale, delle telecomunicazioni, dei lavori pubblici e delle infrastrutture: audizione dell'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A.

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana del 4 marzo scorso.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato l'ingegner Moretti per aver accolto l'invito della Commissione, introduce le tematiche oggetto dell'audizione odierna.

L'ingegner MORETTI illustra un documento, comprensivo di tabelle e grafici ed articola la propria esposizione in quattro tematiche, riguardanti, rispettivamente, il mercato del trasporto merci in Italia, la concorrenza intermodale, la competizione intramodale e gli effetti della crisi economica mondiale. Relativamente al mercato nazionale del trasporto merci, si sofferma sulle quote di fatturato realizzate da Ferrovie dello Stato, sottolineando la forte incidenza del valore delle esportazioni.

Per quanto riguarda, invece, l'ambito della concorrenza intermodale, espone le cause che penalizzano le capacità competitive del trasporto su rotaia rispetto al trasporto su gomma: in particolare, rileva come, in Italia, il basso livello delle imposte sul possesso dei veicoli, nonché delle accise sui carburanti rappresenti un indubbio elemento di vantaggio per l'autotrasporto, mentre i corrispettivi erogati per i servizi di trasporto merci su ferro risultino costantemente inferiori al costo delle prestazioni fornite. Di conseguenza, una siffatta linea politica ha prodotto, nel Paese, un'incidenza del trasporto su rotaia pari all'undici per cento del totale del trasporto merci, contro il 14,45 per cento della Francia e il 20,70 per cento della Germania.

In merito alla competizione intramodale, ricorda come le modalità di liberalizzazione del trasporto ferroviario – disciplinate dal decreto legislativo n. 188 del 2003 («Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria») – non abbiano condotto all'auspicato aumento della concorrenza, in quanto i piccoli *new comer* nazionali sono stati gradualmente inglobati da grandi operatori stranieri, assoggettati, nei rispettivi Paesi, al controllo pubblico; altresì, i predetti operatori stranieri sono stati notevolmente avvantaggiati dalle concrete modalità di liberalizzazione adottate dal legislatore italiano, rivelatesi eccedenti rispetto agli *standard* minimi imposti dalla normativa comunitaria. In tale situazione, il ricavo totale che le Ferrovie dello Stato ottengono dal trasporto su merci è pari, per ogni treno/chilometro, a 15,2 euro contro i 22,2 euro dell'operatore pubblico tedesco.

Venendo poi allo scenario determinato dalla recessione economica globale, rammenta, innanzitutto, come, tra il 2006 e il 2008, Ferrovie dello Stato S.p.A. abbia registrato il maggior incremento, in Europa, in termini di tonnellate trasportate per chilometro. Illustra quindi, nel dettaglio, le strategie operative adottate dall'azienda, come la distinzione tra il servizio di mercato e il servizio universale, la concentrazione del reticolo degli scali portuali serviti da rete ferroviaria, la specializzazione e l'internazionalizzazione, l'innalzamento della qualità dei servizi offerti e la revisione del modello industriale, attraverso l'aumento di produttività. Tra l'altro, ricorda i protocolli d'intesa siglati da F.S. S.p.A. con i porti di Genova, di Taranto e di Trieste, ai fini dello sviluppo dell'offerta logistica ferroviaria, nonché l'impegno per il potenziamento delle infrastrutture portuali e

retroportuali come già avvenuto a Gioia Tauro: ciò è sintomatico dell'aspirazione di Ferrovie dello Stato ad assumere il ruolo di operatore logistico integrato. Si sofferma quindi sullo sviluppo internazionale del gruppo, fornendo dati sulla quantità di merci trasportate, sulla produttività del capitale e sulla qualità di servizio, sottolineando, a quest'ultimo proposito, il notevole miglioramento degli *standard* di puntualità dei treni merci.

Infine, rileva la buona *performance* dei risultati economici registratisi negli ultimi anni.

Il senatore MENARDI (*PdL*) chiede chiarimenti con riguardo alla liberalizzazione dei terminali, all'incidenza del costo del personale sul bilancio della società, alle modalità di intervento di Ferrovie dello Stato sui mercati esteri, nonché al miglioramento dei risultati di esercizio.

Il senatore ZANETTA (*PdL*), dopo essersi soffermato sulla complessità delle tematiche del trasporto ferroviario, tra l'altro fortemente condizionate dalla normativa comunitaria, esprime l'auspicio che le istituzioni facciano gradualmente fronte alle problematiche emerse, adottando soluzioni politiche il più possibile condivise.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) pone richieste di approfondimento sul risparmio ottenuto da Ferrovie dello Stato in termini di efficientamento rispetto al costo treno/chilometro, sugli investimenti infrastrutturali e sulla possibilità di avvalersi, anche per il trasporto merci, delle reti ferroviarie ad alta velocità e ad alta capacità.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) chiede se la diminuzione dei costi del trasporto merci verificatasi negli ultimi anni sia effettiva o se, piuttosto, risulti legata alle modalità di valutazione contabile dei costi medesimi. Inoltre, domanda le ragioni del mancato utilizzo delle reti ad alta velocità e ad alta capacità per il trasporto merci. Chiede poi chiarimenti sulle modalità con cui sfruttare i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione del trasporto ferroviario, anche in considerazione della diversità di *mission* istituzionale tra Reti Ferroviarie Italiane (R.F.I.) e Trenitalia, tenuto conto che la prima società fornisce l'infrastruttura, mentre la seconda eroga il servizio di trasporto. Da ultimo, con riferimento alla logistica, domanda se esista una strategia di raccordo tra Ferrovie dello Stato S.p.A., Poste Italiane S.p.A. e Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai fini del coordinamento del programma di investimenti.

La senatrice DONAGGIO (*PD*) avanza chiarimenti sull'aumento di capacità imprenditoriale che Ferrovie dello Stato dovrebbe porre in essere per spostare una quota del trasporto merci dalla gomma alla rotaia; a quest'ultimo proposito, chiede se la società presenti una capacità di trasporto ormai satura ovvero se ci siano ulteriori margini di miglioramento e, in quest'ultimo caso, se sia stato presentato al Governo, in quanto proprieta-

rio di F.S. S.p.A., un piano industriale pluriennale. Infine, domanda quali siano le criticità da affrontare per porre rimedio alla concorrenza sleale posta in essere dagli operatori pubblici stranieri.

Il senatore GALLO (*PdL*) si sofferma sulle grandi potenzialità di sviluppo della logistica rese possibili dall'apertura ai mercati emergenti dell'Est, come l'India e la Cina: infatti, le comunicazioni con tali aree geografiche sarebbero notevolmente facilitate da un'integrazione logistica tra le reti ferroviarie e gli scali portuali del Mediterraneo orientale e meridionale.

Il presidente GRILLO, nell'esprimere apprezzamento per l'audizione dell'ingegner Moretti, sottolinea come i dati forniti facciano emergere una politica nazionale dei trasporti costantemente rivolta a privilegiare il traffico su gomma, a scapito di quello su rotaia.

Altresì, rileva la necessità di concentrare l'attenzione della Commissione sul valore aggiunto della logistica, anche in considerazione delle enormi potenzialità del sistema portuale italiano.

L'ingegner MORETTI interviene in risposta ai quesiti sollevati: tra l'altro, rimarca come le modalità di recepimento delle direttive comunitarie sulla liberalizzazione del trasporto ferroviario abbiano portato, in Italia, ad una distorsione della concorrenza, esponendo le Ferrovie dello Stato alla competizione sleale di operatori pubblici stranieri.

Relativamente all'efficientamento del costo treno/chilometro, sottolinea la notevole riduzione dei costi ottenuta negli ultimi anni; con riguardo al miglioramento dei risultati di esercizio, ne individua la principale ragione nella svalutazione contabile di cespiti aziendali effettuata nel 2006.

Conferma, poi, la presentazione di un piano industriale, denunciando, sul punto, la mancanza di contributi pubblici sufficienti a effettuare le opportune ricapitalizzazioni.

Evidenzia quindi l'esistenza di ulteriori margini di investimento, soprattutto sul fronte del parco rotabile, mentre – limitatamente all'utilizzo dell'alta capacità e dell'alta velocità per il trasporto merci – rileva come ciò richiederebbe l'acquisizione di nuovo materiale rotabile idoneo a circolare sui binari dell'alta velocità, oltre all'adeguamento delle tariffe di pedaggio.

In merito alle considerazioni su un approccio settoriale alla liberalizzazione del trasporto ferroviario che distingue la posizione di R.F.I. da quella di Trenitalia, reputa necessario rivedere le tariffe di pedaggio-merci, risalenti al 1999, che risultano penalizzanti per il trasporto locale nei grandi centri urbani.

Infine, concorda con le ipotesi di coinvolgimento di Cassa depositi e prestiti e di Poste Italiane negli investimenti per la logistica, nonché con la predisposizione di una normativa sulla concorrenza tra operatori del trasporto merci omogenea a livello europeo e priva di effetti distorsivi.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato l'ingegner Moretti e i senatori intervenuti, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GRILLO avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 26 marzo, alle ore 14, è posticipata alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 16,35.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 25 marzo 2009

59^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***PICCIONI***La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto delle disponibilità residue dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2008, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 68)

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché dell'articolo 32, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il relatore SANCIU (*PdL*) riferisce sul provvedimento in titolo, ricordando preliminarmente che l'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, così come modificato dall'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001, ha stabilito che gli importi dei contributi corrisposti dallo Stato a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base dello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata, e che il relativo riparto sia effettuato annualmente con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

In virtù della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), lo stanziamento complessivo iscritto a bilancio per il 2008 sul capitolo 2200 – interessato dal riparto previsto dallo schema di decreto ministeriale in esame – risulta pari ad euro 7.720.000,00, anche se lo stesso ha subito comunque una riduzione dell'importo di euro 1.176.550,00, accantonato e reso indisponibile ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), con un conseguente riparto delle risorse effettivamente disponibili pari a euro 6.543.450,00, sul quale la Commissione si era già espressa favorevolmente.

Il suddetto accantonamento – prosegue il relatore – è stato però ridotto a euro 873.834,35 in virtù del decreto-legge n. 112 del 2008, per cui il capitolo 2200 in questione presenta per l'anno finanziario 2008 una disponibilità residua di euro 302.715,65.

Lo schema di decreto in esame si propone pertanto di ripartire la suddetta residua somma, attribuendo ai soggetti interessati un'ulteriore quota di contributo, proporzionale alle assegnazioni già effettuate nei confronti degli enti in questione.

All'UNIRE viene destinata un'ulteriore somma di euro 93.892,5 per la quale permane il vincolo di impegno a favore del comune di Merano, per la ristrutturazione e il rilancio dell'ippodromo di Merano-Maia secondo quanto disposto dall'ordine del giorno dell'onorevole Zeller e altri, accolto dal Governo, nel corso della discussione sul disegno di legge finanziaria 2008.

Per l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (IN-RAN) – prosegue il relatore – viene stanziata un'ulteriore somma di euro 152.575,31, in relazione al contributo annuale di funzionamento che, pur rappresentando la quasi totalità delle entrate correnti dell'Istituto, copre solo in parte le spese relative agli stipendi del personale.

All'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) viene assegnato un ulteriore contributo di euro 41.312,70, destinato a coprire in parte le spese di funzionamento di questo ente, che funge anche da organo di collegamento dello Stato italiano con l'Unione europea, per la gestione della Rete di informazione contabile agricola (RICA).

Al Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici viene destinato un ulteriore stanziamento di euro 14.935,15 per la realizzazione delle attività di formazione e ricerca riguardanti la prosecuzione di progetti iniziati e la messa in opera di nuovi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PICCIONI avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 26 marzo, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 25 marzo 2009

61^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Urso.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 18 marzo scorso.

Il presidente CURSI rende noto che il senatore Bubbico, nella tarda serata di ieri lo ha informato di una riunione del Gruppo del PD concomitante con la corrente seduta della Commissione. Ritiene tuttavia di procedere nei lavori, essendosi nel frattempo pronunciata la Commissione Bilancio che ha esaminato nella seduta di ieri, martedì 24 marzo, gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del disegno di legge in titolo. Rende quindi noto il tenore del parere espresso. Ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione il parere è contrario sulle proposte emendative 1.1 (testo 2), limitatamente alla lettera *b*) del comma 2 ed al comma 4, 1.2 (testo 2), limitatamente alla lettera *b*) del comma 2 ed al comma 4, 1.3 (testo 3), limitatamente alla lettera *b*) del comma 2-ter ed al comma 2-quinquies, 1.4, 1.8, 1.12, 1.16, 1.0.2, 2.13, 2.14, 2.100/5, 2.30/1 e 2.26.

Il Presidente dichiara pertanto i suddetti emendamenti (*in toto* o *in parte qua*) inammissibili, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento. Informa poi che sulle proposte 1.9 e 1.15 il parere della 5^a Commissione è di semplice contrarietà.

Sui subemendamenti 1.16/1 e 2.100/2, invece, il parere è non ostativo ma a condizione, ex art. 81 Costituzione, che i benefici previsti siano cor-

risposti nei limiti dei fondi ivi costituiti. Rileva inoltre che sulle proposte 2.100/1 e 2.100 il parere è condizionato, ex art. 81 Costituzione, alla soppressione della lettera *b*). Sui restanti emendamenti, riferiti agli articoli 1 e 2, il parere è non ostativo.

Informa infine che, in attesa del prescritto parere della 5^a Commissione, gli emendamenti 1.0.1, 2.16 e 2.30 sono accantonati.

La Commissione prende atto.

Il presidente CURSI rende quindi noto che sono stati presentati subemendamenti il cui termine è scaduto lunedì 23 marzo (pubblicati in allegato).

Il relatore PARAVIA (*PdL*) ritira l'emendamento 11.600 e presenta nuovi emendamenti (tutti pubblicati in allegato) che tengono conto del parere espresso sul testo del disegno di legge dalla Commissione Bilancio.

Il sottosegretario URSO, dopo aver presentato alcuni nuovi emendamenti e delle riformulazioni di proposte emendative (pubblicate in allegato) chiede che la Commissione non proceda nell'esame delle proposte riferite all'articolo 1, essendo tuttora oggetto di approfondimento la tematica dei distretti e delle reti di impresa.

Il presidente CURSI, non facendosi obiezioni, avverte che le proposte emendative riferite all'articolo 1 sono accantonate.

Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere, rispettivamente, i pareri sugli emendamenti e sui subemendamenti procedibili riferiti all'articolo 2.

Il relatore PARAVIA (*PdL*), esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.9, 2.11, 2.12, nonché sul subemendamento 2.100/1 ma a condizione che si proceda ad una riformulazione che sopprima la lettera *b*), alla luce del parere espresso dalla Commissione Bilancio, e parimenti sull'emendamento 2.100, sul quale invita il rappresentante del Governo a procedere ad una riformulazione che sopprima la lettera *b*), in considerazione del parere reso dalla Commissione Bilancio, sugli emendamenti 2.24, 2.101, 2.29.

Esprime infine parere contrario su tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 2.

Il sottosegretario URSO esprime un parere conforme a quello formulato dal relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 2 e presenta una riformulazione dell'emendamento 2.100 (testo 2), (pubblicato in allegato al resoconto), che recepisce la condizione dalla Commissione Bilancio.

Invita poi il relatore a riformulare l'emendamento 2.500 nel senso di sostituire, in fine, le parole «di programmazione negoziata» con il periodo

«ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni».

Dopo un breve intervento del senatore VETRELLA (*PdL*), che richiede un approfondimento sull'emendamento 2.500, il relatore si riserva di valutare la presentazione dell'eventuale testo 2 della suddetta proposta.

Il presidente CURSI dispone pertanto l'accantonamento l'emendamento 2.500.

La senatrice VICARI (*PdL*) ritira l'emendamento 2.0.2.

La senatrice FIORONI (*PD*), anche a nome del senatore Sangalli, informa di non poter continuare a seguire i lavori, dovendo partecipare alla concomitante riunione del proprio Gruppo. Chiede pertanto la sospensione o il rinvio della corrente seduta.

Il presidente CURSI recepisce l'orientamento della Commissione di proseguire nei lavori.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore CINTOLA (*UDC-SVP-Aut*) dichiara la propria astensione su tutte le proposte emendative relative all'articolo 2.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione respinge con distinte votazioni gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8.

Approva quindi l'emendamento 2.9, mentre respinge l'emendamento 2.10. Approva gli identici emendamenti 2.11 e 2.12. Respinge infine gli emendamenti 2.15, 2.17 e 2.18.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) dichiara di non accedere alla richiesta del relatore di riformulare il subemendamento 2.100/1.

Il presidente CURSI avverte pertanto che, risultando inammissibile a seguito del parere della Commissione Bilancio la lettera *b*) del subemendamento 2.100/1, sarà posta in votazione solamente la lettera *a*) del subemendamento stesso.

La Commissione respinge con distinte votazioni i subemendamenti 2.100/1, (nella parte ammissibile), 2.100/2, 2.100/3, 2.100/4, 2.100/6, 2.100/7, 2.100/8, 2.100/9, 2.100/10 e 2.100/11.

Approva, invece l'emendamento 2.100 (testo 2). Respinge le proposte emendative 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 e 2.23.

Risulta poi approvato l'emendamento 2.24.

Respinti i subemendamenti 2.101/1, 2.101/2 e 2.101/3, è poi approvato l'emendamento 2.101. La Commissione respinge poi gli emendamenti 2.25, 2.27 e 2.28 ed approva l'emendamento 2.29. Risulta infine respinto l'emendamento 2.31.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

NUOVI EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1195

Art. 1.

1.200

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 6-bis, comma 1 lettera i), dopo le parole: «a parità di gettito complessivo» inserire le seguenti: «, nel limite massimo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,».

Art. 2.

2.100 (testo 2)

IL GOVERNO

Al comma 11, dopo le parole: «successive modificazioni» inserire le seguenti: «ferma restando la verifica delle compatibilità finanziarie di cui al comma 556 dell'articolo 2 della medesima legge n. 244 del 2007, da effettuarsi entro quindici giorni dalla disponibilità dei dati relativi alla provenienza delle risorse di cui al medesimo comma 554,»;

2.200

IL RELATORE

Al comma 11, alinea, dopo le parole: «n. 244, e successive modificazioni,» inserire le seguenti: «subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Art. 3.**3.200**

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «è delegato ad adottare,» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.201

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il CIPE, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del Fondo aree sottoutilizzate, destina una quota del Fondo medesimo fino al limite annuale di 50 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Art. 4.**4.200**

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 6.**6.200**

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «è delegato ad adottare,» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

Art. 11.**11.18 (testo 3)**

IL GOVERNO

Al comma 15, sostituire le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 dicembre 2008, disposizioni correttive o integrative» con le seguenti: «Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2009, disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale».

Art. 15.**15.200**

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere le parole: «e, eventualmente, in quota minoritaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa. L'eventuale percentuale della quota posseduta dalla Cassa depositi e prestiti Spa è definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».

Art. 16.**16.204 (testo 2)**

IL GOVERNO

Al comma 14, lettera b), capoverso 4-oties, sostituire le parole: «e dagli opportuni elaborati progettuali» con le seguenti: «e dal progetto definitivo»; e alla fine del periodo, inserire le seguenti parole: «e delle norme tecniche per le costruzioni».

16.205 (testo 2)

IL GOVERNO

Al comma 14, lettera b), capoverso 4-terdecies, sostituire le parole: «il progettista o un tecnico abilitato» con le seguenti: «il soggetto incaricato del collaudo».

16.700

IL GOVERNO

All'articolo 16, sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. Lo svolgimento di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia, previste dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2006)850 def., nonché l'avvio e il monitoraggio dell'attuazione della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, così come accertate da ultimo con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 marzo 2009, secondo le procedure di cui al medesimo comma 554, nel limite massimo di 3 milioni di euro».

Art. 18.**18.700**

IL GOVERNO

All'articolo 18, comma 8, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

Art. 26.**26.100**

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo 26.

Art. 27.**27.100**

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 27 con il seguente:

«Art. 27. - (*Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti*) – 1. Fatta salva la possibilità di successive disposizioni di portata più generale e di durata non limitata, anche nell'ambito dell'ordinaria potestà regolamentare in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2009, per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, il fatturato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera..o, numero 4), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359, deve essere inteso al netto delle accise. Le conseguenti minori entrate per il sistema camerale sono compensate nella misura di 1,5 milioni di euro da trasferire all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per essere successivamente ripartite tra le singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in proporzione alle minori entrate valutate per ciascuna di esse sulla base dei dati relativi alla riscossione del diritto annuale per l'anno 2008. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, in via prioritaria, mediante utilizzo, per pari importo, delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, così come accertate da ultimo con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 marzo 2009».

Art. 32.**32.200**

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per

ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Art. 33.

33.200

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

3.4 testo 2/1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 3.4 (testo 2), sostituire le parole da: «approvato» fino a: «predetta procedura» con le seguenti: «allegato al Documento di programmazione economico finanziario per gli anni 2010-2014 e deve essere approvato dal CIPE entro 30 giorni dalla data di approvazione della nota integrativa al medesimo DPEF».

11.600/1

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 11.600, al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'esercizio delle funzioni ad esso affidate, il Consiglio opera altresì in stretto raccordo con le corrispondenti strutture dei Paesi esteri e con le istituzioni comunitarie ed internazionali impegnate al fine della tutela della proprietà intellettuale e industriale e della lotta alla contraffazione dei prodotti agroalimentari».

11.600/2

ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 11.600, al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Consiglio è tenuto a redigere e presentare al Parlamento una relazione annuale sui risultati della lotta alla contraffazione, nonché sulla propria attività».

11.600/3

FIORONI, ARMATO, BUBBICO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 11.600, al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Consiglio nazionale anticontraffazione, in ragione dei temi trattati, è integrato, di diritto, da un componente designato, per ciascun settore, dalle organizzazioni rappresentative delle imprese, dei produttori, dei lavoratori e dei consumatori, ciascuno con diritto di voto».

11.600/4

FIORONI, ARMATO, BUBBICO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 11.600, al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai lavori del Consiglio nazionale anticontraffazione partecipano quattro rappresentanti delle imprese e dei produttori, ciascuno con diritto di voto».

11.600/5

BUGNANO

All'emendamento 11.600, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al fine di salvaguardare la produzione artigianale e industriale italiana, e garantire la necessaria trasparenza relativamente al ciclo di manifattura, un prodotto può essere messo in commercio con la stampigliatura *Made in Italy*, solo qualora la sua produzione sia avvenuta esclusivamente o principalmente in Italia, e almeno il 70 per cento dei costi di manifattura risultano imputabili a fasi di lavorazione avvenute in Italia.

11-ter. Dal 1° giugno 2009, i prodotti italiani che riportano l'indicazione *Made in Italy* devono obbligatoriamente indicare in apposita etichetta la filiera produttiva del manufatto relativamente al suo ciclo di produzione, riportando per ogni fase di lavorazione i Paesi che hanno contribuito alla sua realizzazione.

11-quater. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11-bis e 11-ter.

11.600/6

TOMASSINI, VICARI

All'emendamento 11.600, aggiungere, in fine, il seguente ulteriore comma:

«11-bis. L'articolo 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96, è abrogato».

13.500/1

GRANAIOLA, FIORONI, ARMATO, BUBBICO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 13.500, al comma capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole da: «cui all'articolo 81» fino alla fine del comma con le seguenti: «di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

13.500/2

VITA, BUBBICO, GRANAIOLA, FIORONI, ARMATO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma capoverso «Art. 13», comma 2, dopo le parole: «sono incrementati» aggiungere le seguenti: «, ad esclusivo beneficio dell'emittenza locale».

13.500/3

D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 13.500, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro per l'anno 2011 prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte delle entrate non inferiore a tre quarti delle quote del canone di abbonamento alla radiotelevisione e degli introiti equiparati al canone di competenza delle amministrazioni statali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare il livello del canone, al fine di assicurare al servizio pubblico l'invarianza delle risorse da esso derivanti».

13.500/4

LATRONICO

All'emendamento 13.500, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro per l'anno 2011 prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte delle entrate non inferiore a tre quarti delle quote del canone di abbonamento alla radio televisione e degli introiti equiparati al canone di competenza delle amministrazioni statali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993 n. 422. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, entro tre mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare il livello del canone, al fine di assicurare al servizio pubblico l'invarianza delle risorse da esso derivanti».

13.500/5

D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 13.500, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro per l'anno 2011 prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte delle entrate non inferiore a tre quarti delle quote del canone di abbonamento alla radiotelevisione e degli introiti equiparati al canone di competenza delle amministrazioni statali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare il livello del canone».

13.500/6

D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 13.500, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro per l'anno 2011. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ad adeguare il livello del citato canone, entro tre

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare alla Concessionaria radiotelevisiva pubblica l'invarianza dalle risorse da esso derivanti».

13.500/7

D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 13.500, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro per l'anno 2011. Ai corrispondenti maggiori oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte del Fondo per le aree sottoutilizzate».

13.500/8

LATRONICO

All'emendamento 13.500, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro per l'anno 2011. Ai corrispondenti maggiori oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte del Fondo per le aree sottoutilizzate».

13.500/9

PISTORIO, OLIVA

All'emendamento 13.500, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,

gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come ride terminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 43 milioni di euro per l'anno 2010 e di 63 milioni di euro per l'anno 2011, prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte delle entrate non inferiore a tre quarti delle quote del canone di abbonamento alla radio televisione e degli introiti equiparati al canone di competenza delle amministrazioni statali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993 n. 422».

13.500/10

VITA, LUSI

All'emendamento 13.500, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Il regolamento di delegificazione previsto dal comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entrerà in vigore, relativamente ai contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, a decorrere dal bilancio di esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del regolamento stesso.

4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

5. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Nelle more della liberalizzazione dei servizi postali, e fino alla determinazione delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali di cui ai decreti del Ministro delle comunicazioni in data 13 novembre 2002, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della Società Poste Italiane S.p.A. nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli di bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge 27 febbraio 2004, n. 46, è pari a quello riveniente dalla convenzione in essere in analogia materia più favorevole al prenditore.

7. Per le imprese editoriali quotate in borsa le tariffe agevolate sono definite annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministro dello sviluppo economico, tenendo almeno conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Iniziativa a favore dei consumatori, dell'emittenza locale e dell'editoria)».

16.87 testo 2/1

TOMASELLI, GRANAIOLA, FIORONI, ARMATO, BUBBICO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI

All'emendamento 16.87 (testo 2), al capoverso 4-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ove non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa, l'autorizzazione viene rilasciata solo qualora vengano apportate le modifiche richieste dalla regione o dalle regioni».

16.203/1

FIORONI, TOMASELLI, GRANAIOLA, ARMATO, BUBBICO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI

All'emendamento 16.203, dopo le parole: «le norme tecniche per le costruzioni» aggiungere le seguenti: «Per tali interventi è comunque necessario l'invio di una comunicazione alle amministrazioni interessate».

16.95 testo 3/1

ARMATO, FIORONI, TOMASELLI, GRANAIOLA, BUBBICO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI

All'emendamento 16.95 (testo 3), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sono comunque fatte salve le norme in materia di tutela ambientale, di evidenza pubblica e di pubblicità dei relativi procedimenti».

16.95 testo 3/2

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 16.95 (testo 3), sostituire il «capoverso 4-quaterdecies» con il seguente:

«4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizza-

tivo, sono sottoposte al regime di inizio attività già previsto al comma 4-*sexies*. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti all'interno delle Stazioni Elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Le eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate».

16.602/1

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, TOMASELLI, GRANAIOLA, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI

All'emendamento 16.602, sopprimere il «capoverso 77-bis».

Consequentemente sopprimere le modifiche ai «capoversi 81, 82-bis».

16.602/2

DELLA SETA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, TOMASELLI, GRANAIOLA, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI

All'emendamento 16.602, al «capoverso 1-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In ogni caso il permesso di ricerca non può essere rilasciato in presenza di parere contrario della regione interessata».

Consequentemente sopprimere le modifiche ai «capoversi 81, 82-bis».

16.602/3

BUGNANO

All'emendamento 16.602, al «capoverso 77-bis», primo periodo, dopo le parole: «le amministrazioni statali» aggiungere le seguenti: «regionali e locali»;

Al «capoverso 77-ter», sostituire le parole: «dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente» con le seguenti: «da parte dell'amministrazione regionale interessata»;

Al «capoverso 81» dopo le parole: «in terraferma» sopprimere dalle parole: «procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate» sino alle parole: «e la Geotermia è competente ad autorizzare».

Al «capoverso 82-ter» sostituire le parole: «dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente» con le seguenti: «da parte dell'amministrazione regionale interessata»;

Sopprimere dalle parole: «al comma 20» sino alle parole: «titoli minerari vigenti».

16.602/4

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, TOMASELLI, GRANAIOLA, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI

All'emendamento 16.602, sopprimere il «capoverso 77-ter».

Conseguentemente sopprimere le modifiche ai «capoversi 81, 82-bis».

16.602/5

DELLA SETA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, TOMASELLI, GRANAIOLA, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI

All'emendamento 16.602, al «capoverso 77-ter» sostituire le parole: «da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente» con le seguenti: «da parte del competente ufficio della regione interessata. In ogni caso il permesso di ricerca non è rilasciato in presenza di parere contrario della regione interessata».

Conseguentemente sopprimere le modifiche ai «capoversi 81, 82-bis».

16.602/6

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, TOMASELLI, GRANAIOLA, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI

All'emendamento 16.602, al «capoverso 77-ter» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In ogni caso il permesso di ricerca non può essere rilasciato in presenza di parere contrario della regione interessata».

Conseguentemente sopprimere le modifiche ai «capoversi 81, 82-bis».

16.602/7

CAGNIN, MONTI

All'emendamento 16.602, al comma 19, «capoverso 81», dopo le parole: «ai sensi del comma 7, lettera n) della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti locali interessati dalle attività di coltivazione di idrocarburi in terraferma».

18.600/1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, TOMASELLI, GRANAIOLA, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI

All'emendamento 18.600, dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

«10-quater. Al fine di elevare il livello di concorrenza delle tecnologie ad alta efficienza energetica, all'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis. È esente dalla accisa il gas naturale utilizzato dalle unità di microgenerazione così come definita dall'articolo 2, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nonché l'energia elettrica prodotta con le medesime unità"».

18.600/2

ZANETTA

All'emendamento 18.600 dopo il comma 10-ter aggiungere il seguente:

«10-*quater*. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 le parole: ", e fino alla concorrenza di esso" sono soppresse».

18.601/1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 18.601, sostituire il comma 10-bis con il seguente:

«10-*bis*. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino delle accise gravanti sulle imprese relativamente all'utilizzo di gas naturale e di energia elettrica, per l'adeguamento alla normativa europea, prevedendo una nuova definizione di impresa energivora che superi il criterio delle soglie minime di consumo, al fine di redistribuire, a parità di gettito complessivo e in maniera progressiva, su tutte le imprese il carico fiscale, in modo da agevolare le piccole e medie imprese».

22.100/1

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 22.100, sostituire le parole da: «Restano ferme» fino a: «in base alla normativa vigente» con le seguenti: «Per i casi di motivato dissenso espressi dalle amministrazioni statali o regionali preposte alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale, del paesaggio, dell'ambiente ed ecosistema, nonché della salute pubblica, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 240 del 2000 e della legge n. 15 del 2005 in materia di conferenza dei servizi».

30.0.1/2

VICARI

All'emendamento 30.0.1, dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Decorso il termine entro il quale sono depositati in cancelleria gli atti di adesione, le parti sono tenute ad esprimere un tentativo obbligatorio di conciliazione secondo le previsioni contenute negli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, e nei regolamenti attuativi. Il tentativo obbligatorio di conciliazione esperito a pena di improcedibilità della relativa domanda giudiziale, innanzi ad uno degli organismi iscritti al registro di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, non può avere durata complessiva superiore a 45 giorni. Laddove il contenzioso riguardi una società operante in un settore regolamentato da un'autorità amministrativa indipendente, il tentativo obbligatorio di conciliazione deve essere effettuato innanzi a tale autorità».

33.0.5 testo 2/1

ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 33.0.5 (testo 2), all'articolo 33-bis, comma 1, sopprimere il primo comma.

33.0.5 testo 2/2

GARRAFFA

All'emendamento 33.0.5, all'articolo 33-bis, sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 29), è aggiunto il seguente:

"29-bis. Pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte vegetale per allergici o intolleranti, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggiolini per automobili, girrelli, destinati all'infanzia.

29-ter. Abbigliamento e calzature per bambini e ragazzi fino a 14 anni di età".

2. A decorrere dal gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla pro-

duzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

33.0.5 testo 2/3

GARRAFFA

All'emendamento 33.0.5 (testo 2), all'articolo 33-bis, sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Al fine di sostenere il settore tessile e favorire l'acquisto da parte dei cittadini di nuovi capi di abbigliamento presso gli esercizi commerciali con la rottamazione di capi di abbigliamento usati, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2. Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

3 Alla copertura degli oneri di cui presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. A decorrere dall'anno 2009, le giacenze di magazzino nel settore del commercio al dettaglio e all'ingrosso di calzature, abbigliamento ed accessori della moda ed ottica sono svalutate ai fini fiscali, il primo anno dopo l'acquisto di 1/3, il secondo anno di 2/3.

5. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

33.0.5 testo 2/4

TOMASELLI, ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI

All'emendamento 33.0.5, all'articolo 33-bis, comma 1, sopprimere il comma 1-bis.

33.0.5 testo 2/5

ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,
SARBATI, TOMASELLI

*All'emendamento 33.0.5, all'articolo 33-bis, comma 1, sopprimere il
secondo comma.*

62^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CURSI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Urso.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente CURSI presenta una ulteriore riformulazione dell'emendamento 33.0.4 (testo 3), pubblicato in allegato.

Su richiesta del senatore BUBBICO (*PD*) il presidente CURSI propone di fissare alle ore 18 di lunedì 30 marzo prossimo il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle proposte depositate nel corso della seduta antimeridiana di oggi.

La Commissione conviene.

Il presidente CURSI, atteso che la Commissione bilancio è attualmente riunita per esprimere il parere sui restanti emendamenti al disegno di legge in titolo, ne rinvia il prosieguo dell'esame alle sedute già convocate per domani giovedì 26 marzo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

**NUOVO EMENDAMENTO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1195**

Art. 33.

33.0.4 (testo 3)

CURSI

Dopo l'articolo 33, aggiungere i seguenti:

«Art. 1.

*(Requisiti per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri
in ambito nazionale)*

1. Per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale, per i quali sia necessario l'accesso alla infrastruttura ferroviaria nazionale, le imprese ferroviarie devono essere in possesso di apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti in termini di capacità finanziaria e professionale che le imprese richiedenti devono possedere ai fini del rilascio della licenza, nonché i servizi minimi che le stesse devono assicurare in termini di servizi complementari all'utenza.

3. Il rilascio della licenza per i servizi nazionali passeggeri può avvenire esclusivamente nei confronti di imprese aventi sede legale in Italia e qualora siano controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da imprese aventi sede all'estero, nei limiti dei medesimi principi di reciprocità previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro dodici 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 possono richiedere la conversione dello stesso in licenza nazionale, previa dimostrazione dell'avvio delle attività finalizzate all'ottenimento del certificato di sicurezza.

5. Le imprese già in possesso di titolo autorizzatorio e che abbiano già iniziato la loro attività, continuano ad avere accesso all'infrastruttura

nazionale, fermo restando la necessità di richiedere entro i termini di cui al precedente comma 4 la conversione dello stesso in licenza nazionale.

Art. 2.

(Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale)

1. Lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi compresi i servizi di cabotaggio lungo un percorso internazionale, può essere soggetto a limitazioni nei casi in cui il loro esercizio possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico che contempli servizi analoghi in termini di materiale rotabile utilizzato, velocità commerciale e numero di fermate.

2. L'Organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, stabilisce se l'equilibrio economico risulta compromesso in base ad un'analisi economica oggettiva e a criteri prestabiliti, previa richiesta:

- a) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) del gestore dell'infrastruttura;
- c) della Regione e/o dell'impresa ferroviaria che hanno sottoscritto il contratto di servizio pubblico.

3. In alternativa alle limitazioni del servizio di cui al comma 1, che possono consistere anche in una limitazione delle fermate con servizio viaggiatori consentite in alcune stazioni situate lungo il percorso del servizio medesimo, l'Organismo di regolazione accerta preventivamente la possibilità di individuare un indennizzo economico idoneo a compensare la perdita subita dall'affidatario dei servizi a committenza pubblica, da porre a carico dell'impresa ferroviaria che intenda svolgere il servizio confliggente. L'accettazione della corresponsione dell'indennizzo è condizione per l'espletamento del servizio stesso.

4. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 1 i servizi individuati ai sensi del comma 1 del successivo articolo 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo stesso.

Art. 3.

(Servizio universale)

1. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi di media e lunga percorrenza aventi connotazione di servizi universali e di utilità sociale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tratte e le tipologie

di servizi a più elevata redditività per il cui svolgimento le imprese sono tenute al versamento di una contribuzione rapportata ai treni-km effettuati.

2. Il livello di contribuzione è fissato, entro il limite del 10 per cento del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria per il servizio interessato, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è soggetto ad aggiornamento triennale, sulla base del tasso d'inflazione e del monitoraggio a tal fine effettuato dal predetto Ministero sui flussi di traffico realizzati da ciascuna impresa ferroviaria.

3. La contribuzione di cui al precedente comma 2 è effettuata a titolo di sovrapprezzo sul canone di accesso alla rete ferroviaria; il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale rendiconta trimestralmente i relativi introiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che dispone affinché tali somme siano utilizzate per diminuire, per un pari ammontare complessivo, il costo di accesso all'infrastruttura per i servizi rientranti nei servizi di utilità sociale di cui all'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Le tratte ed i servizi individuati con il decreto di cui al comma 1, possono essere soggette a variazione annuale, determinata tenendo conto del monitoraggio effettuato ai sensi del precedente comma 2.

Art. 4.

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18:

1) al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno una durata minima non inferiore a 5 anni.";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. I servizi di trasporto pubblico ferroviario qualora debbano essere svolti anche sulla rete infrastrutturale nazionale, sono affidati dalle Regioni ai soggetti in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ovvero della licenza nazionale di cui al precedente articolo 1";

3) al comma 2, è aggiunta, infine, la seguente lettera:

"h) relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario, la definizione di meccanismi certi e trasparenti di aggiornamento annuale delle tariffe in coerenza con l'incremento dei costi dei servizi, che tenga conto del necessario miglioramento dell'efficienza nella prestazione dei servizi, del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, di cui al successivo ar-

articolo 19, comma 5, del tasso di inflazione programmato, nonché del recupero di produttività e della qualità del servizio reso.”;

4) al comma 2, lettera *a*), dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ”Tale esclusione non si applica alle imprese ferroviarie affidatarie di servizi pubblici relativamente all’espletamento delle prime gare aventi ad oggetto servizi già forniti dalle stesse.”.

b) all’ articolo 19, comma 3, lettera *d*), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ”ed i criteri di aggiornamento annuale di cui all’articolo 18, comma 2, lettera *h*);”.

Art. 5.

(Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all’aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all’articolo 5, paragrafi 2,4, 5 e 6 del Regolamento (CE) n. 1370/2007. Alle società che, in Italia o all’estero, risultino aggiudicatrici di contratti di servizio ai sensi delle previsioni del predetto Regolamento CE n. 1370/2007 non si applica l’esclusione di cui all’articolo 18, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Art. 6.

(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188)

1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 1, lettera *r*), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ”ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile”;

b) all’articolo 6, comma 2, la lettera *a*) è abrogata e alla lettera *b*) sono aggiunte le parole: ”limitatamente ai servizi a committenza pubblica”;

c) all’articolo 9, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

”7-bis. Nei casi di cui al precedente comma, il Ministero verifica altresì la permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all’articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento alla condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all’estero o loro controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.”;

d) all'articolo 12, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

''1-bis. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria mette a disposizione delle imprese ferroviarie, nei termini e con le modalità previste dal presente decreto, l'infrastruttura ferroviaria e presta i servizi di cui all'articolo 20, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di equità, allo scopo di garantire un'efficiente gestione della rete, nonché di conseguire la massima utilizzazione della relativa capacità.'';

e) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, primo periodo le parole: ''di circolazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei servizi di gestione d'infrastruttura forniti'';

2) al comma 10, le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2008'' sono soppresse;

3) dopo il comma 11, è inserito il seguente:

''12. Relativamente alla corrente di trazione di cui alla lettera e) del comma 5, il relativo prezzo di fornitura è determinato secondo i seguenti principi:

a) applicazione delle condizioni di approvvigionamento a minor costo ai servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, al fine di minimizzare il costo del servizio universale;

b) computo dei consumi medi per tipologia di treno;

c) calcolo del costo dell'energia per fasce orarie;

d) applicazione di meccanismi di adeguamento alle condizioni del mercato dell'energia elettrica, anche tramite conguagli alle imprese ferroviarie, sulla base dei costi di approvvigionamento effettivamente sostenuti dal gestore dell'infrastruttura e comunicati alle imprese ferroviarie.'';

f) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le lettere g), h) e i) sono soppresse;

2) al comma 5, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

''d) servizi di manovra;

e) controllo della circolazione di treni che effettuano trasporti di merci pericolose, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura;

f) assistenza alla circolazione di treni speciali, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura.'';

3) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

''5-bis. Il gestore dell'infrastruttura, ove decida di fornire alcuni dei servizi di cui al comma 5 ma non intenda prestarli direttamente, provvede ad affidarne la gestione a sue società controllate ovvero, con procedure trasparenti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, a soggetti terzi, nel rispetto delle esigenze di accesso equo, trasparente e non discriminatorio da parte delle imprese ferroviarie.'';

4) il comma 8, è sostituito dal seguente:

''8. I raccordi ferroviari di accesso e, ove disponibile, la prestazione di servizi connessi con attività ferroviarie nei terminali, nei porti e negli interporti che servono o potrebbero servire più di un cliente finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera equa, non discriminatoria e trasparente e le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative valide a condizioni di mercato.'';

g) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ''delle tracce orarie richieste'' sono aggiunte le seguenti: ''e degli eventuali servizi connessi'';

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: ''e comunque non superiore a dieci anni,'' sono abrogate ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''Un periodo superiore ai dieci anni è possibile solo in casi particolari, in presenza di cospicui investimenti a lungo termine e soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali.'';

3) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: ''sotto forma di tracce orarie'' sono aggiunte le seguenti: ''e dei servizi connessi'';

h) all'articolo 24, primo comma, le parole: ''sotto forma di tracce orarie'' sono abrogate e sono aggiunte, infine, le seguenti: ''sotto forma di tracce orarie e dei connessi servizi di cui all'articolo 20, comma 2, lettere b) e c).'';

i) all'articolo 25, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

''5. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie devono, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto per la concessione dei diritti di utilizzo, essere in possesso del certificato di sicurezza.''.

Art. 7.

(Ulteriori misure in materia di trasporti ferroviari)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i servizi ferroviari di interesse locale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche ed integrazioni, svolti nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano sono attribuiti, anche in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli Statuti di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo, alla competenza delle medesime Regioni e Province. A tal fine il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede al trasferimento delle risorse, in conformità agli ordinamenti finanziari delle singole Regioni e Province, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, utilizzando le risorse già destinate a tale titolo al pagamento dei corrispettivi in favore di Trenitalia S.p.A. derivanti dal contratto di servizio in essere con lo Stato,

sulla base di un piano di riparto proposto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate.».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 25 marzo 2009

67^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

TREU

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(392) BASSOLI ed altri. – *Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche*

(550) COSTA. – *Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica*

(918) NESSA ed altri. – *Riconoscimento dei diritti delle persone sordo-cieche*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 marzo scorso.

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuta la relazione tecnica sull'ulteriore testo unificato dei disegni di legge redatto dalla relatrice Biondelli, di segno negativo, ma che sono a tutt'oggi in corso incontri tra i dicasteri interessati finalizzati a consentire il superamento delle perplessità contenute nel nuovo documento. Nel ribadire che il nuovo testo unificato non reca oneri di spesa e che su di esso si è registrato il consenso unanime della Commissione, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 25 marzo 2009

79^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE sollecita i rappresentanti dei Gruppi a far pervenire le loro valutazioni in merito all'ipotesi di trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge n. 8 e connessi, in tema di vendita e consumo del tabacco, delle proposte n. 899 e n. 613, in materia di donazione del corpo *post mortem* per scopi di studio, nonché del disegno di legge n. 1272, recante norme per la prevenzione della sindrome fetale alcolica, tutti assegnati in sede referente.

Avverte altresì che nelle sedute che saranno convocate a partire dalla prossima settimana la Commissione, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, inizierà l'esame dell'atto comunitario n. 29, recante la proposta direttiva in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera.

IN SEDE REFERENTE

(6) Ignazio MARINO ed altri. – *Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria*

(50) TOMASSINI e MALAN. – *Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario*

(352) CARRARA ed altri. – *Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie*

(1067) GASPARRI ed altri. – *Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria*

(1183) BIANCHI ed altri. – *Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio scorso, in cui il relatore ha presentato e illustrato uno schema di testo unificato per i disegni di legge in titolo.

Il PRESIDENTE propone di adottare lo schema di testo unificato presentato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta, quale testo base per il seguito dell'esame congiunto.

La Commissione conviene.

Si apre la discussione generale congiunta.

Il senatore DE LILLO (*PdL*), nel condividere le finalità dello schema di testo unificato, osserva come si tratti di un tema estremamente delicato, alla luce dell'ampio contenzioso giuridico in atto. Obiettivo della proposta è offrire una tutela risarcitoria rapida in favore di pazienti lesi da interventi sanitari errati e garantire l'esercizio della professione del personale sanitario in condizioni ottimali. Condivide quindi l'esigenza di prevedere l'esperimento obbligatorio di un preliminare tentativo di conciliazione allo scopo di diminuire il volume del contenzioso; ritiene altresì necessario prevedere l'obbligatorietà della copertura assicurativa per le strutture sanitarie, fonte a suo avviso di rilevanti economie di scala, nella prospettiva di una progressiva diminuzione del costo dei premi assicurativi a carico del personale medico-sanitario.

Sottolinea quindi l'esigenza di concludere in tempi rapidi l'esame delle proposte legislative in titolo, al fine di offrire un quadro normativo certo per gli operatori del mondo medico-sanitario e di quello giuridico, e per una migliore tutela del paziente.

Il senatore ASTORE invita il relatore nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in titolo, a considerare i profili connessi al cosiddetto *risk management*, anche allo scopo di prevedere una più compiuta disciplina degli aspetti organizzativi dell'attività medica.

Il relatore SACCOMANNO prende atto delle considerazioni espresse dal senatore Astore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(863) GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico

(950) LANNUTTI. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo. Nel dar conto delle disposizioni che compongono la proposta n. 863, a firma dei senatori Gasparri ed altri, sottolinea come esso sia finalizzato a migliorare il servizio farmaceutico territoriale mediante la semplificazione delle norme per l'apertura di nuove farmacie e una migliore distribuzione dei farmaci.

Segnala quindi l'articolo 1, il quale prevede, al comma 1, che la dispensazione di medicinali sia riservata alle farmacie, fatta eccezione per i farmaci non soggetti a prescrizione (di cui al comma 5), attualmente suddivisi in farmaci da banco (OTC) e farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP). Al comma 6, si prevede che nell'ambito di tale categoria rientrino quei medicinali – il cui elenco è stabilito dall'Aifa, l'Agenzia nazionale del farmaco, di concerto con la Commissione permanente per la farmacopea ufficiale e con la Conferenza dei Presidi delle facoltà di farmacia – che non sono soggetti all'obbligo di vendita dietro presentazione di ricetta medica e che «per tipo di principio attivo, per dose unitaria, per numero di unità posologiche contenute nella singola confezione e per tipo di forma farmaceutica, possono essere venduti anche al di fuori delle farmacie e senza obbligo della presenza di un farmacista». Gli esercizi commerciali che pongono in vendita esclusivamente tali medicinali devono escluderli da qualsiasi forma di promozione (comma 7), non possono ritirare ricette mediche e sono esonerati dall'obbligo di un farmacista alle proprie dipendenze (comma 8, primo periodo). Resta ferma la possibilità di esporre l'insegna di «Parafarmacia» solo per gli esercizi commerciali che abbiano alle proprie dipendenze un farmacista iscritto all'Albo professionale, sempre presente all'interno dell'esercizio stesso (comma 8, secondo periodo).

Il comma 10 del medesimo articolo prevede che le Regioni e le Province autonome provvedano alla regolamentazione della distribuzione territoriale delle farmacie mediante l'adozione di piante organiche comunali, nella prospettiva di assicurare la diffusione del servizio farmaceutico sul territorio comunale in modo uniforme. Il successivo comma 11 precisa i criteri di compilazione delle predette piante organiche, con riferimento al numero delle farmacie rispetto alla popolazione e alla distanza massima tra le farmacie: in particolare, è previsto il criterio della popolazione (unico su tutto il territorio nazionale in modo che vi sia una farmacia ogni 4000 abitanti) e quello della distanza minima da soglia a soglia (che non può essere inferiore ai 500 metri, ad eccezione dei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, dove può essere ridotta fino ai 300 metri).

Illustra poi il comma 12, il quale dispone che l'esercizio farmaceutico è soggetto a regime di concessione regionale e che tali concessioni sono rilasciate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano solo a persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti professionali di cui alla legge n. 362 del 1991, recante norme per il riordino del settore farmaceutico. L'assegnazione delle concessioni regionali, ai sensi del successivo comma 14, avviene sulla base di procedure concorsuali, le cui modalità di espletamento, di valutazione dei candidati (sulla base di punteggi relativi all'anzianità di lavoro, al *test* professionale e al *curriculum*) e di pubblicazione di un'unica graduatoria regionale sono demandate ad apposite normative delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 18 prevede specifiche modalità con cui anche i Comuni possono essere titolari di concessioni. Le concessioni acqui-

site dai Comuni non possono essere vendute ma, in caso di rinuncia, possono essere nuovamente messe a concorso.

Evidenzia quindi il comma 20, che introduce una procedura transitoria per l'espletamento rapido di tutti i concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche. In particolare, si prevede l'indizione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della normativa che si propone, di un concorso straordinario, per soli titoli, per l'assegnazione di tutte le sedi già previste in pianta organica in base alle norme della legislazione vigente, e a quelle derivanti dall'applicazione del disegno di legge in esame, valutando solo i punteggi relativi all'anzianità dell'attività professionale svolta in farmacia e i titoli derivanti dal *curriculum* degli studi e da eventuali pubblicazioni. Limitatamente a tale concorso straordinario, si prevede una regolamentazione specifica per i titolari e i direttori delle parafarmacie, mentre non può essere esercitata la prelazione da parte dei comuni e non possono parteciparvi i titolari di farmacia, ad eccezione dei titolari di farmacia rurale sussidiata. Il comma 21 precisa che in caso di mancata indizione del concorso straordinario, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà direttamente all'indizione di tale concorso. Il comma 22 stabilisce, invece, le modalità di espletamento del concorso ordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche.

Segnala poi l'articolo 3, che prevede la possibilità di istituire un presidio farmaceutico per territori con popolazione residente inferiore a 1.200 abitanti, la cui gestione è affidata alla farmacia più vicina (comma 1), ovvero – in caso di rinuncia – assegnata mediante concorso (comma 3). Il comma 4 prevede che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire sedi farmaceutiche – previa l'acquisizione dei pareri obbligatori della Asl competente per territorio, del comune e dell'Ordine dei farmacisti della provincia interessata – in centri abitati con popolazione residente non inferiore ai 1.200 abitanti non forniti di farmacia né di presidio farmaceutico, situati ad almeno 3.000 metri dalla farmacia più vicina o separati dalla stessa da almeno 1.500 metri con presenza di ostacoli che rendano difficile la normale viabilità.

Tra le altre disposizioni che compongono il disegno di legge in titolo, si sofferma su quelle che riguardano le ipotesi di decadenza della concessione (articolo 4), le incompatibilità con la titolarità di farmacia (articolo 5), la trasformazione dei dispensari farmaceutici in presidi farmaceutici (articolo 7), la distribuzione dei farmaci (articolo 8), nonché l'introduzione di sanzioni penali per l'ipotesi di accaparramento di ricette mediche (art. 9).

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 950, a firma del senatore Lannutti, diretto a completare il processo di riforma avviato con il primo decreto Bersani (decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006) in materia di liberalizzazioni, prevedendo il superamento del sistema basato sulle piante organiche. Al riguardo, osserva come nella relazione di accompagnamento si richiami l'esigenza, evidenziata dall'Antitrust italiana e dalla Commissione europea,

di aprire il mercato della vendita dei farmaci alla luce dei limiti alla concorrenza posti dal contingentamento numerico delle farmacie e dalle norme che proibiscono a non farmacisti di detenere la proprietà delle farmacie.

In questo quadro, dà quindi conto dell'articolo 1, il quale prevede che la dispensazione dei medicinali sia riservata in via esclusiva al farmacista (comma 1). Nell'ambito dell'organizzazione del servizio farmaceutico si distinguono le farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (articolo 3) e quelle non convenzionate, quali gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 114 del 1998, in possesso del codice di tracciabilità del farmaco rilasciato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'autorizzazione rilasciata dalla Asl.

Tra le altre disposizioni che compongono il provvedimento in titolo, segnala l'articolo 6, in tema di accesso alla titolarità di farmacia non convenzionata con il Servizio sanitario nazionale: in proposito, si prevede che essa sia riservata ai farmacisti che abbiano conseguito l'idoneità in un concorso per l'assegnazione a sedi farmaceutiche o che abbiano almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio. I medicinali prescritti dal medico su ricettario del Sistema sanitario nazionale sono dispensabili esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate, mentre nelle farmacie non convenzionate possono essere dispensati, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettere *a*) e *c*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

Si sofferma poi sull'articolo 10, che dispone la sanatoria per le parafarmacie già attive, stabilendo che venga rilasciata l'autorizzazione di sede farmaceutica non convenzionata al Sistema sanitario nazionale agli esercizi di vicinato (comma 1), ferma restando la titolarità in capo ai farmacisti che abbiano conseguito l'idoneità in un concorso per l'assegnazione a sedi farmaceutiche o che abbiano almeno due anni di pratica professionale (comma 3). Si prevede altresì anche per le farmacie non convenzionate l'estensione degli obblighi in materia di controlli e farmaco-vigilanza, già previsti per le farmacie convenzionate.

Con l'occasione ritiene opportuno ricordare che presso la Camera dei deputati è all'esame il disegno di legge Atto Camera 1441-*bis*-B recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile», trasmesso dal Senato il 7 marzo 2009. Al riguardo, richiama in particolare l'attenzione sull'articolo 11, recante una delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Attraverso tali disposizioni, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi volti a individuare nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Tra i principi e i criteri direttivi che dovranno essere seguiti dal Governo nell'esercizio della delega, si annoverano la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata, la collaborazione a programmi

di educazione sanitaria, la realizzazione di campagne di prevenzione, nonché la possibilità di prenotare in farmacie visite ed esami specialistici.

Il senatore ASTORE (*IdV*) interviene incidentalmente per segnalare l'esigenza che nell'ambito della disciplina in corso di definizione si tenga conto del conferimento della delega al Governo per la definizione dei nuovi servizi a valenza socio-sanitaria.

Il relatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) fa presente che, come già richiamato nella relazione introduttiva, la delega conferita al Governo è volta a stabilire le tipologie di servizi che le farmacie saranno chiamate a svolgere, nella prospettiva di diventare dei veri e propri presidi socio-sanitari per il territorio, aspetti che saranno presi in considerazione nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL
RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 6, 50, 352, 1067 E 1183**

**Nuove norme in materia di responsabilità professionale
del personale sanitario**

Art. 1.

(Responsabilità per danni occorsi in strutture sanitarie ospedaliere)

1. La responsabilità civile per danni a persone causate dal personale sanitario medico e non medico, occorsi in una struttura ospedaliera pubblica o privata, è sempre a carico della struttura stessa.

2. La responsabilità riguarda tutte le prestazioni erogate dalle strutture ospedaliere pubbliche, ivi incluse le attività ambulatoriali, diagnostiche e le attività intramoenia. Fanno eccezione quelle escluse totalmente dai livelli essenziali di assistenza di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni o integrazioni. La responsabilità riguarda inoltre tutte le prestazioni fornite dalle strutture ospedaliere private accreditate.

3. La struttura ospedaliera può avviare azione disciplinare contro i dipendenti responsabili del danno qualora il fatto sia stato commesso con dolo. Solo in caso di dolo può essere avviata azione di rivalsa nei confronti dei sanitari responsabili.

4. In caso di colpa grave per imperizia e negligenza con sentenza passata in giudicato, il direttore generale, sentito il collegio di direzione, può disporre nei confronti del dipendente il parziale recupero del risarcimento del danno riconosciuto; l'ammontare, fissato in modo equitativo, è recuperato attraverso trattenute sullo stipendio, nella misura massima del quinto, per un periodo comunque non superiore a cinque anni.

Art. 2.

(Assicurazione obbligatoria RCT-RCO delle aziende sanitarie)

1. È fatto obbligo a ciascuna azienda sanitaria del Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o di convenzione con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi, di do-

tarsi di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) e per responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a vantaggio dei propri dipendenti e collaboratori, del personale tutto, a qualunque titolo operante, e di qualsiasi soggetto che si sottoponga a prestazioni sanitarie o si trovi, a qualunque titolo, a frequentare quegli ambiti.

2. Il massimale minimo per le garanzie di cui al comma 1 è fissato dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano con cadenza biennale. In prima applicazione, esso non può essere inferiore a euro 10.000.000.

3. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per l'applicazione dell'obbligo di stipula di polizza assicurativa RCT-RCO per le aziende, le strutture e gli enti di cui al comma 1.

4. La stipula e la vigenza della polizza assicurativa, in coerenza con le linee guida di cui al comma 3, è condizione per l'accreditamento o la convenzione di enti o strutture private e per il finanziamento dell'attività di istituto per le aziende sanitarie del SSN.

5. L'assicuratore non può opporre al terzo eccezioni di carattere contrattuale, tranne che si tratti di mancato versamento del premio; in tale ipotesi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1901 del codice civile.

Art. 3.

(Contenuto della garanzia assicurativa)

1. Per effetto del ricorso a prestazioni sanitarie presso aziende, enti e strutture di cui all'articolo 1, comma 1, si instaura tra il soggetto richiedente e l'azienda, ente o struttura erogante un rapporto di carattere contrattuale.

2. Oggetto della garanzia assicurativa è il risarcimento del danno che, per effetto di inadempimento o di altro comportamento, di natura colposa, sia derivato al terzo per fatto comunque riconducibile alla responsabilità dell'azienda, ente o struttura che ha erogato la prestazione.

3. La garanzia assicurativa ricomprende altresì il risarcimento del danno o l'indennizzo che spetta allo Stato, all'ente territoriale di riferimento, all'azienda, ente o struttura privata, limitatamente al rapporto di accreditamento o convenzione, per fatto colposo del dipendente che determini un pregiudizio di natura patrimoniale.

4. La garanzia assicurativa RCO vale per i soggetti che, a qualunque titolo, svolgano attività lavorativa presso le aziende, enti e strutture di cui all'articolo 1, comma 1, e per i quali sia prevista l'obbligatoria iscrizione all'assicurazione INAIL, a prescindere dal fatto che la stessa sia stata effettivamente svolta. Sono espressamente ricompresi nella medesima garanzia assicurativa i soggetti che, a titolo precario e senza corrispettivo, fre-

quentino, anche occasionalmente, gli ambiti suddetti a meri fini di apprendimento.

5. Ai fini della presente legge, i beneficiari della garanzia RCO sono terzi tra loro e verso il soggetto giuridico di appartenenza.

6. La garanzia assicurativa RCT-RCO è obbligatoriamente estesa alla responsabilità personale del singolo operatore presso i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1. A tal fine, è escluso il diritto di rivalersi verso il responsabile da parte dell'assicuratore e delle aziende, enti e strutture di appartenenza, tranne che in caso di dolo.

Art. 4.

(Azione giudiziaria per il risarcimento del danno)

1. Il danneggiato a seguito di prestazioni sanitarie ricevute in strutture per le quali, ai sensi della presente legge, vi è l'obbligo dell'assicurazione obbligatoria, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

2. La domanda di risarcimento, inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, deve essere corredata da idonea documentazione medica.

3. L'assicuratore, entro novanta giorni dalla domanda di risarcimento, comunica al danneggiato la misura della somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare alcuna offerta; nello stesso periodo di tempo il danneggiato è tenuto ad acconsentire agli accertamenti, ai controlli e alle verifiche che si rendano necessari.

4. In caso di postumi non ancora consolidati, la richiesta e l'offerta possono avere carattere provvisorio. L'offerta definitiva deve essere comunicata entro novanta giorni dalla data in cui il danneggiato informa l'assicuratore riguardo il consolidamento dei postumi.

5. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro venti giorni dal ricevimento per iscritto dell'accettazione.

6. Qualora la somma offerta sia inferiore a quella richiesta e il danneggiato non si dichiari soddisfatto del risarcimento, l'impresa deve comunque corrispondere tale somma entro venti giorni. Tale somma verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno.

Art. 5.

(Tentativo obbligatorio di conciliazione)

1. Il danneggiato o gli aventi diritto al risarcimento che intendano proporre dinanzi al giudice civile la domanda di risarcimento, devono pro-

muovere, a pena di improcedibilità, il tentativo di conciliazione secondo le regole di cui ai successivi commi.

2. Il danneggiato o gli aventi diritto al risarcimento devono inviare all'impresa di assicurazione una richiesta di risarcimento contenente:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento dannoso;
- c) l'indicazione dell'età, attività e reddito del danneggiato;
- d) l'attestazione medica dello stato di salute del danneggiato con indicazione delle lesioni riportate e la quantificazione del danno richiesto;
- e) l'attestazione medica di avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, ovvero, lo stato di famiglia della vittima, in caso di avvenuto decesso.

3. Nel caso in cui la richiesta formulata dal danneggiato o dagli aventi diritto al risarcimento manchi di uno degli elementi di cui al comma 2, lettere da a) a e), l'impresa di assicurazione, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, indica al richiedente le necessarie integrazioni, invitandolo a effettuarle nel termine di trenta giorni.

4. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento completa dei requisiti prescritti, invia al danneggiato o agli aventi diritto una comunicazione con la quale formula una congrua offerta per il risarcimento ovvero indica in modo specifico i motivi per i quali non ritiene di fare alcuna offerta.

5. Durante la pendenza del termine di cui al comma precedente, il danneggiato o gli aventi diritto non possono rifiutare gli accertamenti che si rendano necessari al fine di consentire all'impresa di assicurazione la valutazione dei danni lamentati.

6. Se il danneggiato o gli aventi diritto al risarcimento, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4, dichiarano di accettare la somma loro offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'accettazione; in caso contrario, il tentativo di conciliazione deve intendersi definitivamente fallito.

7. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo devono farsi, a pena di nullità, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

8. L'intervenuta conciliazione preclude la proposizione di querela o, se vi è stata, vale come remissione della querela.

9. La mancata conciliazione conseguente alla condotta delle parti contraria a buona fede è valutata dal giudice, sia ai sensi dell'articolo 116, secondo comma del codice di procedura civile, sia ai fini della determinazione e imputazione delle spese di lite, ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile.

Art. 6.

(Fondo di garanzia)

1. Le Regioni e le Province autonome possono istituire un apposito Fondo di garanzia per la responsabilità civile del personale di tutte le aziende sanitarie ubicate sul territorio regionale, sostitutivo delle polizze assicurative, attribuendo al Fondo direttamente le risorse finanziarie necessarie. Le polizze assicurative in vigore cessano alla scadenza e comunque non oltre due anni dall'istituzione del Fondo di garanzia.

2. I contenuti minimi della garanzia per responsabilità civile, previsti dalle polizze assicurative e della gestione del Fondo di garanzia, sono definiti con apposito accordo quadro regionale da stipulare con le organizzazioni sindacali del personale sanitario firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 6-bis.

(Fondo di solidarietà sociale per il risarcimento delle vittime da alea terapeutica)

1. Le Regioni e le Province autonome possono istituire un Fondo di solidarietà sociale per il risarcimento delle vittime da alea terapeutica (FAT). Il FAT si pone come garanzia nel caso di gravi sinistri da patologie a rischio indicate ogni biennio con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su indicazione delle società scientifiche interessate, secondo le tabelle di risarcimento del tribunale locale, per l'indennizzo ai pazienti per i danni sofferti non riconducibili a responsabilità professionale del personale sanitario o dell'azienda.

Art. 7.

(Prescrizione)

1. Il diritto al risarcimento dei danni da attività sanitaria, per i quali vige l'obbligo dell'assicurazione, si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dal momento della conoscenza del danno.

2. Al fine indicato nel comma 1, per conoscenza del danno si intende la consapevole presa di coscienza delle conseguenze dannose di cui all'articolo 2, e in ogni caso del loro consolidamento, verificatesi nella sfera fisica o psichica del paziente.

3. La prescrizione è sospesa:

a) per il tempo occorso ad ottenere informazioni e relativa documentazione in modo completo e dettagliato, ai sensi dell'articolo 13, anche oltre il termine ivi previsto;

b) per la durata della procedura conciliativa instaurata ai sensi dell'articolo 5.

Art. 8.

(Albo nazionale dei consulenti tecnici d'ufficio per vertenze sulla responsabilità professionale del personale sanitario)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in ciascuna regione e provincia autonoma è costituito un albo dei consulenti tecnici d'ufficio per le vertenze riguardanti la responsabilità professionale del personale sanitario.

2. Ogni Regione e Provincia autonoma stabilisce le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'albo avendo cura di garantire un' idonea e qualificata rappresentanza di esperti di tutte le specializzazioni mediche e delle professioni sanitarie non mediche, con il coinvolgimento delle relative società scientifiche.

Art. 9.

(Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio)

1. In tutte le cause di responsabilità professionale dei sanitari, la nomina dei consulenti tecnici d'ufficio ai sensi dell'articolo 61 del codice di procedura civile deve essere effettuata tra persone iscritte all'albo di cui all'articolo 8.

2. È possibile il conferimento dell'incarico ad un consulente iscritto all'albo di un'altra Regione. Per il conferimento di incarichi a persone non iscritte in alcun albo il giudice, qualora non vi sia accordo tra le parti, deve chiedere l'autorizzazione al presidente del tribunale competente indicando i motivi della scelta. Il presidente, se ritiene fondati i motivi, provvede con ordinanza.

3. Qualora la vertenza riguardi una materia specialistica, ciascuna parte ha diritto di chiedere con apposita istanza che la nomina avvenga tra gli iscritti agli albi regionali e provinciali con specifica competenza nella disciplina oggetto del contenzioso.

4. In caso di controversie sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, ovvero su quale sia la disciplina specialistica oggetto del giudizio, decide il giudice con ordinanza.

Art. 10.

(Unità di risk management e osservatori per il monitoraggio dei contenziosi)

1. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, individua, all'interno della propria organizzazione o con il ricorso a soggetti esterni specialisti della materia, una unità di *risk management* alla quale compete, salvo integrazioni da definirsi dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e salvo il potere organizzatorio delle singole aziende:

a) di definire le procedure di cui alla presente legge anche attraverso arbitrati;

b) di individuare, anche in contraddittorio con gli organi di prevenzione interni quali indicati dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, le situazioni e le prestazioni sanitarie potenzialmente rischiose, anche sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro, indicando le soluzioni da adottare per il loro superamento;

c) di interagire con i soggetti coinvolti e con l'assicuratore ogniqualvolta si verifichi un fatto che importi l'attivazione della copertura assicurativa obbligatoria;

d) di costituire organo di consulenza in materia assicurativa, di analisi del rischio e di adozione di presidi o procedure per il suo superamento a vantaggio dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, e di quanti, nel loro ambito, siano dotati di poteri decisionali;

2. Al fine di implementare le pratiche di monitoraggio e controllo dei contenziosi in materia di responsabilità professionale le Regioni e le Province autonome possono istituire:

a) nelle strutture sanitarie, unità operative semplici o dipartimentali di risk management che includano competenze di medicina legale e ingegneria clinica;

b) osservatori regionali dei contenziosi e degli errori nelle pratiche sanitarie con adeguate rappresentanze delle associazioni dei pazienti.

Art. 11.

(Rinvio alla contrattazione collettiva)

1. I principi di cui alla presente legge non sono derogabili in pejus nell'ambito della contrattazione collettiva, pubblica o privata, relativa alla dirigenza e al comparto sanitario.

2. Spetta alla contrattazione collettiva nazionale, regionale e locale di adattare i principi di cui alla presente legge alle singole realtà di settore e di risolvere l'applicazione dei medesimi riguardo a istituti peculiari quali l'esercizio della libera professione intramuraria, anche allargata.

Art. 12.

(Disposizione finale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia le disposizioni dell'articolo 21 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medico-veterinaria del SSN, di cui all'Accordo in data 3 novembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2005.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 25 marzo 2009

75^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Stefano Masini, responsabile dell'area territorio e ambiente di Coldiretti; il dottor Paolo Marino, funzionario dell'area ambiente e qualità di Confagricoltura; il dottor Marco Pasquale, responsabile ufficio ambiente della Confederazione italiana agricoltori; il professor Antonio Cavaliere, presidente dell'Osservatorio nazionale rifiuti, accompagnato dalla dottoressa Pinuccia Montanari e dall'ingegner Daniele Montecchio, componenti dello stesso Osservatorio, e dalla signora Cecilia Gigli, della segreteria tecnica.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini, alla tracciabilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effettiva destinazione al recupero e al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni: audizioni di rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura, CIA e dell'Osservatorio nazionale rifiuti

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 18 marzo scorso.

Il dottor MASINI illustra le principali problematiche connesse alla produzione ed allo smaltimento dei rifiuti nel settore agricolo. Pur considerando che la recente approvazione dell'articolo 8-*quater* del decreto-legge n. 208 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2009, consentirà una riduzione dei costi dello smaltimento dei rifiuti agricoli e permetterà agli operatori del settore di realizzare più pienamente gli obiettivi ambientali, rileva tuttavia la necessità di risolvere l'incertezza giurisprudenziale, relativa alla definizione dei cosiddetti sottoprodotti, valida per alcuni elementi del ciclo produttivo agricolo ancora valorizzabili. Per quanto riguarda poi la qualità del suolo e la possibilità di fertilizzazione tramite l'impiego di prodotti alimentari non consumati, ricorda che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha quantificato in quattro tonnellate circa la quantità di cibo giornalmente gettata nella spazzatura. Tale produzione potrebbe costituire un *compost* di ottima qualità da utilizzare in agricoltura, a condizione che vengano rispettati i requisiti di tracciabilità. È necessario inoltre prevenire la formazione dei rifiuti e procedere ad una loro differenziazione per consentirne il trattamento specifico. A tal fine, risulta opportuno incentivare la differenziazione a monte degli imballaggi dei prodotti agricoli, l'adozione di imballaggi eco-compatibili, la responsabilizzazione della grande distribuzione richiamandola alla raccolta differenziata di rifiuti e il coinvolgimento degli utenti finali. In tale contesto, il CONAI è chiamato a svolgere un ruolo più incisivo nella raccolta differenziata. L'accordo attualmente esistente permette invece ai consorzi di scegliere le aree geografiche nelle quali effettuare la raccolta, mentre il contributo ambientale è pagato indistintamente su tutto il territorio nazionale. Occorre inoltre operare per la riduzione della complessità logistica della raccolta differenziata, che incide fortemente sui costi di smaltimento con un minimo di quaranta ed un massimo di centocinquanta euro per tonnellata. A tale importo devono essere inoltre sommati i costi per la discarica e quelli per l'incenerimento. L'obiettivo di disporre di un suolo più pulito passa pertanto attraverso politiche di specializzazione nel conferimento di rifiuti, di realizzazione di circuiti specializzati per frazione di conferimento e nell'accorciamento della filiera del trasferimento dei rifiuti dal luogo di produzione a quello di valorizzazione.

Il dottor MARINO sottolinea la necessità di risolvere la qualificazione giuridica dei rifiuti agricoli, considerato che molti di essi sono spesso reimpiegati e non costituiscono rifiuti nel senso che comunemente a tale termine si attribuisce. È opportuno quindi procedere alla individuazione delle caratteristiche dei sottoprodotti previsti dal comma 2 dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche al fine di fare chiarezza sulle perplessità suscitate da una recente sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, che ha qualificato i liquami zootecnici per la produzione di biogas alla stregua di rifiuti e gli impianti per la produzione di biogas come impianti per lo smaltimento dei rifiuti stessi. Una soluzione potrebbe essere quella di individuare un elenco specifico di sottoprodotti agricoli che non possono essere considerati rifiuti

nel caso in cui vengano utilizzati, ad esempio, per la produzione di fertilizzanti. Con riferimento al trasporto dei residui derivanti dalle attività agricole, fa presenti le problematiche interpretative generate dal carattere di occasionalità e di saltuarietà del conferimento, previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, poiché tali caratteristiche sono spesso interpretate diversamente da provincia a provincia. Segnala quindi la necessità di fornire criteri direttivi per l'applicazione della tassa sui rifiuti agricoli e di semplificare la documentazione relativa al loro trasporto, operando al contempo una riduzione degli oneri amministrativi e finanziari a carico delle imprese.

Il dottor PASQUALE fa presente che le difficoltà interpretative a cui ha fatto cenno il dottor Marino condizionano fortemente l'attività svolta dalle autorità preposte al controllo del corretto smaltimento dei rifiuti nel settore agricolo. Accanto all'esigenza di chiarezza della norma, si pone l'urgenza della semplificazione amministrativa e dell'abbattimento degli oneri burocratici. Ritiene inoltre opportuno valutare l'effettiva proporzionalità delle sanzioni attualmente previste nel caso di contravvenzione alle disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 e valorizzare gli accordi di programma, quali strumenti per una immediata realizzazione delle aspettative degli operatori del settore. Ribadisce poi la necessità di definire le categorie dei sottoprodotti per eliminare le incertezze generate dal comma 2 dell'articolo 185 del citato decreto legislativo, in considerazione del fatto che molti sottoprodotti potrebbero essere utilmente impiegati nella concimazione del terreno o nella alimentazione degli animali.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) condivide la necessità di operare una rigorosa classificazione dei sottoprodotti derivanti dall'attività agricola suscettibili di essere valorizzati in funzione della loro capacità energetica e del loro impatto ambientale. Chiede quindi quale sia l'opinione degli auditi sul disegno di legge di iniziativa governativa in materia di biomasse ed osserva che l'ampio ventaglio tra costi minimi e massimi per la raccolta differenziata costituisce la naturale espressione di differenze esistenti sul territorio e non deve comunque indurre a considerare tale tipologia di raccolta una pratica di smaltimento dei rifiuti non perseguibile.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) fa incidentalmente presente che il continuo riferimento al decreto legislativo n. 152 del 2006 anche da parte degli auditi di oggi impone di audire il Ministro dell'ambiente per comprendere quali siano le modifiche che il Governo è intenzionato ad apportare al codice ambientale, una volta ottenuta la delega dal Parlamento. Con riferimento alle problematiche generate dal trasporto delle frazioni di rifiuti prodotte dal settore agricolo, è poi necessario sviluppare forme di assistenza agli agricoltori analoghe a quelle recentemente approvate per altre categorie di operatori economici. In merito alla necessità di accorciare la filiera di produzione e di smaltimento dei rifiuti agricoli, chiede quale sia la concreta possibilità di realizzare forme di autosmalti-

mento. Chiede inoltre quali siano le possibilità di utilizzare il *compost* derivante da frazione umida in agricoltura e di impiegare biomasse vergini, nonché quali siano i risvolti derivanti dallo smaltimento delle vinacce.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) ritiene importante prendere atto delle esigenze manifestate dagli operatori del settore agricolo al fine di conseguire obiettivi in termini di diminuzione della quantità di rifiuti prodotti e di reimpiego dei sottoprodotti del relativo ciclo produttivo, anche attraverso l'alleggerimento dei connessi oneri amministrativi e finanziari. Chiede poi quali siano le possibilità di sfruttamento delle aree agricole cosiddette marginali ai fini della produzione di biomasse per la produzione di energia e quale possa essere il loro coinvolgimento in considerazione della distanza dal luogo di trattamento e della necessità di raggiungere volumi minimi di produzione. Chiede infine se gli auditi valutino positivamente agevolazioni fiscali in materia abitativa in favore degli imprenditori agricoli non più in attività.

Il senatore RANUCCI (*PD*) chiede chiarimenti sulle modalità di produzione dei biocarburanti e sulle connesse difficoltà di utilizzo.

Il dottor PASQUALE risponde facendo presente che molti sottoprodotti e residui derivanti dal ciclo di produzione agricola sono direttamente reimmessi nel ciclo produttivo senza che da essi derivi una produzione collaterale di ulteriori scarti o rifiuti. Ritiene altresì utile lo strumento delle agevolazioni tariffarie per incentivare gli agricoltori alla produzione di biomasse. Per quanto riguarda il tema delle filiere brevi e dell'auto-smaltimento, osserva che buona parte degli scarti di produzione e delle frazioni di rifiuto derivanti dal ciclo produttivo sono impiegate per la produzione di biogas e nell'ambito di processi agro-energetici. Proprio con riferimento a tale aspetto, l'area del Centro-Nord del Paese è sicuramente meglio organizzata rispetto a quella del Sud. Fa poi presente che il *compost* per attività agricola è attualmente impiegato nel settore florovivai-stico. In merito allo sfruttamento di biomasse provenienti da terreni marginali, osserva che è proprio la marginalità di determinate zone del territorio che le rende impraticabili ai fini della produzione, anche di quella per finalità energetiche.

Il dottor MASINI, dopo aver evidenziato la rilevanza rivestita in agricoltura dal tema dei nitrati, fa presente che il caso della Valle del Sacco dimostra la possibilità di utilizzare lo strumento dell'accordo di programma per inserire progetti di *no-food* nei programmi di bonifica delle aree inquinate ed esprime preoccupazione per l'utilizzo improprio di *compost* proveniente da impianti di depurazione.

Sottolinea quindi la necessità di definire con precisione e certezza, in conformità alla nuova direttiva europea, i confini della categoria dei sottoprodotti e l'opportunità di agganciare l'incentivo per le biomasse all'esistenza di una filiera corta.

Il PRESIDENTE ringrazia i soggetti auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Introduce quindi l'audizione di rappresentanti dell'Osservatorio nazionale rifiuti.

Il professor CAVALIERE rileva che, in ordine ai principali elementi storico-strutturali del sistema di gestione dei rifiuti in Italia, possono essere segnalate tre questioni principali, rappresentate rispettivamente dallo sbilanciamento tra Nord e Sud del Paese, dal dualismo libero mercato – monopolio e dal sistema di raccolta dati. In effetti, lo sbilanciamento riguarda le varie fasi del ciclo di gestione e non la produzione pro-capite dei rifiuti; dal rapporto ISPRA del 2008 risulta che il Nord, con un numero di abitati pari al 45 per cento della popolazione nazionale, produce il 45 per cento dei rifiuti urbani, mentre il Centro, con il 20 per cento della popolazione nazionale, produce il 22 per cento dei rifiuti urbani e il Sud, con il 35 per cento della popolazione nazionale, produce il 33 per cento dei rifiuti urbani. A variare considerevolmente sono le percentuali di recupero complessivo, che si attestano, passando dal Nord al Centro e al Sud, rispettivamente sul 40, 20 e 10 per cento. Questo sbilanciamento ha permesso al sistema di raccolta differenziata realizzato al Nord di avvalersi meritoriamente di gran parte del *surplus* dei contributi del sistema CONAI per i maggiori oneri per la raccolta differenziata ed il riciclo in una misura che potrebbe essere stimata nell'ordine di più di cento milioni di euro annui di trasferimenti dal Centro-Sud al Nord.

Il dualismo tra libero mercato e sistema monopolistico deriva da un lato dalla giusta resistenza a creare sistemi suscettibili di alterare le condizioni di libero mercato e, dall'altro, dalla difficoltà di realizzare sistemi di raccolta differenziata, associata al recupero di materia, che mantengano elementi di libero mercato e che siano al contempo efficaci in termini di difesa ambientale quanto i sistemi consortili unici.

In ordine poi al sistema di rilevamento dei dati in materia ambientale, emerge l'opportunità di approntare un sistema nazionale di acquisizione e diffusione condiviso con vari comparti ambientali, nel rispetto dei ruoli e delle competenze dei fornitori e degli utilizzatori delle informazioni.

Tra le criticità attuali rilevabili nel sistema di gestione dei rifiuti meritano in particolare di essere segnalati il ritardo nell'attuazione di alcune reti dedicate al riciclo, l'eterogeneità di queste ultime, i sistemi autonomi e di restituzione, la variabilità dei prezzi delle materie prime vergini e seconde e il ritardo nella separazione dei rifiuti urbani biodegradabili. Di contro, vanno segnalati come indirizzi di straordinaria importanza l'attuazione del piano nazionale della prevenzione, la riduzione attraverso la prevenzione e il riciclo delle emissioni di gas serra e dell'importazione di energia e materia dall'estero, l'incremento dell'occupazione distribuita in cicli economici virtuosi e la difesa della produzione italiana rispettosa dei vincoli di smaltimento.

L'ingegner MONTECCHIO fa presente che, attraverso la riduzione della quantità di rifiuti avviati a discarica e l'aumento del quantitativo di rifiuti riciclati, è possibile conseguire una riduzione delle emissioni di CO₂ pari al 30 per cento degli obiettivi fissati al 2020, nonché un valore medio di risparmio energetico pari a 15 milioni di tonnellate di petrolio equivalente.

La dottoressa MONTANARI sottolinea il carattere fondamentale e prioritario della prevenzione dei rifiuti, rispetto alla quale rivestono grande rilievo le indicazioni contenute nella recente direttiva quadro europea; sul terreno della prevenzione dei rifiuti l'Osservatorio nazionale rifiuti è fortemente impegnato, in particolare in vista dell'elaborazione di apposite linee guida e della predisposizione di efficaci iniziative ed azioni in attuazione del disposto dell'articolo 206-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il professor CAVALIERE fa presente che l'Osservatorio nazionale rifiuti ha avviato nel 2008, con il riconoscimento di un sistema autonomo e sussidiario per la gestione degli imballaggi dietro istanza di un produttore-riciclatore, la prima sperimentazione di liberalizzazione nel settore della gestione dei rifiuti, applicando e coniugando le indicazioni della Comunità europea, lo spirito della normativa nazionale e le indicazioni del Governo. Questo sistema è in grado di realizzare un sensibile risparmio di costi per gli utenti intermedi e finali e una filiera a catena chiusa di produzione di imballaggi nuovi a partire da rifiuti di imballaggio. L'iniziativa è stata però aspramente contestata dal CONAI e dal COREPLA, che si sono rivolti al giudice amministrativo; il TAR, peraltro, ha respinto l'istanza di sospensione avanzata dai suddetti consorzi anche sulla base delle osservazioni formulate dall'Avvocatura generale dello Stato e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Mentre progrediva l'iniziativa sperimentale di liberalizzazione avviata dall'Osservatorio, questo si è dovuto confrontare con iniziative ed azioni certo ad esso non favorevoli. In particolare con il decreto ministeriale n. 145 del 23 aprile 2008 è stato determinato il contributo a carico dei soggetti tenuti a finanziare l'Osservatorio, ma la somma – pari a 2 milioni di euro – in gran parte già versata da quei soggetti non è stata resa disponibile all'Osservatorio per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Inoltre, va ricordato che il sede parlamentare sono stati recentemente presentati alcuni emendamenti volti a sopprimere l'Osservatorio medesimo.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) chiede una valutazione sui contenuti del nuovo accordo ANCI-CONAI e sulla richiesta di alcuni consorzi di riservarsi un controllo sui materiali in entrata.

Il professor CAVALIERE rileva che quello del nuovo accordo ANCI-CONAI è senz'altro un tema di grande rilievo e che il testo di tale accordo sembra presentare qualche elemento di criticità.

Il presidente D'ALÌ ringrazia i soggetti auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 25 marzo 2009

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 14,30.

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

Davide CAPARINI, *presidente*, avverte che la Commissione deve procedere alla votazione per l'elezione di un Segretario e che risulterà eletto Segretario colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Indice quindi la votazione per l'elezione di un Segretario.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti 22

Hanno riportato voti:

Vaccari 15

Pili 1

Schede bianche 6

Proclama eletto Segretario il senatore Vaccari.

Hanno preso parte alla votazione di un Segretario i deputati: Caparini, Ceroni, Cristaldi, Duilio, Gottardo, Lisi, Melis, Pili, Pizzetti, Scalera e Zeller, *nonché i senatori:* Bassoli, Bertuzzi, Bevilacqua, Caligiuri, De Lillo, Fosson, Latronico, Saia, Tancredi, Vaccari e Vitali.

La seduta termina alle ore 15.

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 15.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Davide CAPARINI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare immediatamente all'esame del provvedimento S. 1264 Governo.

La Commissione concorda.

SEDE CONSULTIVA

(S. 1264 Governo) Legge quadro sulla qualità architettonica
(Parere alla 7^a Commissione del Senato) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giuseppe SCALERA (*PdL*), relatore, illustra il provvedimento in esame, che si propone di valorizzare il profilo della qualità dell'architettura, dell'urbanistica, degli spazi urbani e del territorio attraverso il perseguimento di più elevati *standard* di progettazione e di realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture, al fine di contribuire alla salvaguardia del paesaggio. Rileva che l'articolo 1 evidenzia le finalità del disegno di legge; con riferimento all'articolo 9 della Costituzione, si richiama il concetto di qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica, tese a contribuire alla salvaguardia del paesaggio, allo sviluppo sostenibile, al miglioramento della vivibilità dell'ambiente urbano e della qualità della vita. Fa notare che il comma 2 specifica gli obiettivi che le amministrazioni pubbliche devono perseguire: promuovere la qualità del progetto e dell'opera architettonica; promuovere lo strumento del concorso di architettura per la progettazione degli interventi; sostenere l'ideazione e la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico; promuovere l'alta formazione e la ricerca; tutelare e valorizzare gli archivi di architettura contemporanea costituendo appositi centri di documentazione. Sottolinea che il comma 3 dell'articolo 1 precisa che le regioni esercitano la propria potestà legislativa concorrente nell'ambito dei principi desumibili dalla presente legge. Osserva che l'articolo 2 indica quale ambito di applicazione della legge i progetti di trasformazione del territorio e, quindi, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, la realizzazione e la modernizzazione delle infrastrutture, mentre l'articolo 3 è volto a promuovere i concorsi di architettura, favorendo la partecipazione di giovani progettisti.

Si sofferma quindi sull'articolo 4, che prevede l'attivazione di procedure di riconoscimento delle opere di architettura contemporanea, utilizzando lo strumento della dichiarazione di importante carattere artistico prevista dall'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore: tale riconoscimento consente di accedere ai contributi previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Evidenzia che l'articolo 5 prevede premi e riconoscimenti ai progetti ed alle opere di architettura; fa notare che la previsione è limitata ai riconoscimenti dati dallo Stato. Sostiene che l'articolo 6 disciplina la conoscenza e la promozione delle opere di architettura di particolare valore artistico mentre l'articolo 7 prevede la promozione dell'alta formazione finalizzata alla conoscenza e alla diffusione della cultura architettonica, urbanistica e del paesaggio da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con le regioni e gli enti locali. Rileva che l'articolo 8 delinea il ruolo del Centro nazionale per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, con riferimento al settore dell'architettura mentre l'articolo 9 prevede la redazione del Piano per la qualità architettonica delle costruzioni pubbliche, elaborato dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di individuare le linee prioritarie di intervento; fa notare che la previsione si riferisce ai soli interventi statali. Evidenzia che l'articolo 10 dispone che le amministrazioni pubbliche, per la realizzazione di tutte le opere di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, destinino una quota, non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista per la realizzazione delle opere, all'inserimento di nuove opere d'arte negli stessi edifici, secondo le linee guida emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Conclude rilevando che l'articolo 11 concerne la potestà statutaria in materia da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*), ritenendo opportuno svolgere un approfondimento dei contenuti del provvedimento, avanza la richiesta di rinviarne l'esame ad altra seduta.

Davide CAPARINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

(Testo unificato S. 37 Peterlini ed abb.) *Riconoscimento della lingua italiana dei segni*
(Parere alla 1ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Nicolò CRISTALDI (*PdL*), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, che si propone di dare pieno riconoscimento alla lingua italiana dei segni (LIS), lingua visivo-gestuale adoperata dalle comunità dei sordi in Italia. Ricorda che in Europa la lingua dei segni ha avuto un riconoscimento con due risoluzioni del Parlamento europeo, del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998. Il provvedimento, rileva, al fine di rafforzare la protezione e promozione dei diritti umani delle persone con disabilità e per abbattere la barriera della comunicazione, intende dare alla LIS pieno riconoscimento nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Evidenzia che l'articolo 1 dispone che la legge promuove la rimozione degli ostacoli che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva: a tal fine, il provvedimento intende promuovere l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta, da perseguire anche attraverso l'impiego delle tecnologie disponibili per l'informazione e la comunicazione; la disposizione stabilisce altresì che la lingua italiana dei segni (LIS) è riconosciuta come lingua propria della comunità dei sordi e nella Provincia autonoma di Bolzano la lingua dei segni è riconosciuta anche nell'uso corrispondente al gruppo linguistico tedesco. È consentito l'uso della LIS in giudizio e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni. Osserva che l'articolo 2 stabilisce che, nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, con uno o più regolamenti, da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme di attuazione della legge. Riferisce che tali regolamenti recano disposizioni volte a disciplinare gli interventi diagnostici, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione; determinano le modalità dell'insegnamento della LIS per gli alunni sordi nella scuola dell'obbligo; promuovono, nel rispetto dell'autonomia universitaria, l'insegnamento della disciplina della LIS all'interno dei corsi di laurea; recano disposizioni volte a promuovere l'uso effettivo della LIS e di ogni altra soluzione tecnica idonea a favorire la comunicazione delle persone sorde in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che la disciplina oggetto del provvedimento è connessa al profilo della «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*) si associa alle considerazioni del relatore, reputando il testo in esame un utile strumento di contrasto alle condizioni di emarginazione nella comunicazione in cui versano i destinatari del provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (*UDC-SVP-Aut*) esprime il proprio parere favorevole sul testo in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(Testo unificato S. 392 Bassoli ed abb.) Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche

(Parere alla 11ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (*PD*), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, che si propone il riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica, distinta dalla somma delle disabilità della sordità e della cecità che la compongono, sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004. rileva che gli articoli 1 e 2 recano norme sulle finalità del provvedimento e sulla definizione della sordociecità. Evidenzia che l'articolo 3 stabilisce che l'accertamento della sordocecità è effettuato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio mediante la commissione medica che procede alla valutazione della disabilità multipla, mentre l'articolo 4 prevede che i progetti individuali previsti dall'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, rivolti alle persone disabili per le quali è stata accertata la condizione di sordocecità, devono tenere conto delle misure di sostegno specifico necessarie per la loro integrazione sociale. Si sofferma quindi sul contenuto dell'articolo 5, che dispone che, nell'ambito delle proprie autonome competenze in materia sanitaria e di formazione professionale, le regioni organizzano specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che la disciplina oggetto del provvedimento è connessa al profilo della «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3.

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*) valuta favorevolmente il contenuto del provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (*UDC-SVP-Aut*) dichiara di condividere le finalità cui si ispira il testo in esame.

La senatrice Fiorenza BASSOLI (*PD*) ritiene utile che nella proposta di parere del relatore sia precisato che il provvedimento si colloca nel quadro delle previsioni della «Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche», approvata dal Parlamento europeo nel 2004, e della «Carta dei diritti delle persone con disabilità» adottata dall'Onu.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*) si associa alla considerazione svolta dalla senatrice Bassoli e richiama l'impegno profuso dalle associazioni di volontariato nell'assistenza alle condizioni di disagio oggetto del testo in esame.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (*PD*), *relatore*, sulla base delle osservazioni svolte nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(S. 979 Ranucci) *Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico*

(Parere alla 13^a Commissione del Senato) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, richiama i contenuti della relazione da lui svolta lo scorso 17 marzo sul provvedimento in esame, che si propone di promuovere un progetto di infrastrutturazione leggera delle isole minori italiane e delle altre aree marine di pregio naturalistico, che le doti di campi ormeggio attrezzati nelle aree ove maggiore è la pratica del diporto, anche a fini di tutela del fondale marino. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che la disciplina oggetto del provvedimento contempla aspetti riconducibili alla competenza legislativa regionale, ai sensi del Titolo V, parte seconda della Costituzione. La disciplina appare peraltro connessa al profilo della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione.

Illustra quindi la proposta di parere favorevole con osservazione da lui predisposta (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 15,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Legge quadro sulla qualità architettonica (S. 1264 Governo)**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 1264 Governo, in corso di esame presso la 7ª Commissione del Senato, recante «Legge quadro sulla qualità architettonica»;

considerato che l'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la «tutela dell'ambiente e dei beni culturali» e rilevato che la disciplina oggetto del provvedimento contempla specifici profili afferenti alla competenza legislativa concorrente relativamente alla «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

evidenziato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del provvedimento, le regioni esercitano la propria potestà legislativa concorrente nell'ambito dei principi desumibili dal disegno di legge in esame;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 10, comma 1, che la quota destinata dalle amministrazioni pubbliche all'inserimento di nuove opere d'arte negli edifici oggetto d'interventi, non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista, sia definita secondo le linee guida emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

ALLEGATO 2

**Riconoscimento della lingua italiana dei segni (Testo unificato S. 37
Peterlini ed abb.)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato del disegno di legge S. 37 Peterlini ed abb., in corso di esame presso la 1^a Commissione del Senato, recante «Riconoscimento della lingua italiana dei segni»;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento contempla aspetti riconducibili alla competenza legislativa concorrente connessa al profilo della «tutela della salute», ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

evidenziato che i regolamenti attuativi del provvedimento sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e rilevato che gli interventi diagnostici, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, sono definiti quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche (Testo unificato S. 392 Bassoli ed abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato del disegno di legge S. 392 Bassoli ed abb., in corso di esame presso la 11^a Commissione del Senato, recante «Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche»;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento contempla aspetti riconducibili alla competenza legislativa concorrente connessa al profilo della «tutela della salute», ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 5 del provvedimento, è rimessa alle regioni, nell'ambito delle proprie autonome competenze in materia sanitaria e di formazione professionale, l'organizzazione di specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi;

preso atto che il provvedimento in esame si colloca nel quadro delle previsioni della «Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche», approvata dal Parlamento europeo nel 2004, e della «Carta dei diritti delle persone con disabilità» adottata dall'Onu;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico (S. 979 Ranucci)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 979 Ranucci, in corso di esame presso la 13^a Commissione del Senato, recante l'istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento contempla aspetti riconducibili alla competenza legislativa regionale; preso atto che la medesima disciplina appare connessa al profilo della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che siano riservate alla competente legislazione regionale le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, che, rispettivamente, consentono ai comuni di fissare tariffe di stazionamento nei campi ormeggio anche in relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi nel settore della nautica da diporto e dispongono che i proventi riscossi dai comuni siano destinati anche ad interventi di potenziamento dei servizi di pulizia urbana e raccolta differenziata dei rifiuti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 25 marzo 2009

4ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
LAINATI

La seduta inizia alle ore 14,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il deputato BELTRANDI (*PD*), a nome del prescritto numero di componenti, chiede che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, sia attivata la trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il PRESIDENTE dispone l'attivazione della trasmissione.

Risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione ed allo svolgimento di quesiti con risposta immediata rivolti alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico

(Esame e rinvio)

La relatrice, deputata SANTELLI (*PdL*), illustra la bozza di risoluzione in titolo, evidenziando in particolare come essa, rispetto a documenti analoghi, preveda un termine temporale entro il quale la società concessionaria è tenuta a rispondere, nonché l'esplicita possibilità di ottenere risposte, in forma scritta o con risposta immediata, anche da parte dei parlamentari non componenti la Commissione.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) ritiene il testo proposto un buon compromesso, in quanto garantisce anche a parlamentari non componenti la Commissione la possibilità di rivolgere quesiti alla RAI, prevedendo peraltro tempi certi di risposta, che potrebbero essere ulteriormente ridotti da quindici a sette giorni.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 20 di lunedì 30 marzo.

La Commissione conviene.

Risoluzione in materia di tribune politiche tematiche

(Esame e rinvio)

Il relatore deputato PELUFFO (*PD*) illustra la bozza di risoluzione in titolo, che presenta un inevitabile carattere transitorio, in attesa della predisposizione di un provvedimento più generale. Nello specifico, rileva come il nodo più importante riguardi l'individuazione delle forze politiche, per la quale ha predisposto due ipotesi alternative, la prima delle quali – che riterrebbe preferibile – include il riferimento ai soggetti politici rappresentati presso il Parlamento europeo, laddove la seconda prevede invece un riferimento ai risultati delle ultime elezioni politiche.

Il PRESIDENTE ricorda come ad inizio legislatura anche i Presidenti dei due rami del Parlamento avessero posto l'accento sulla necessità di garantire diritto di tribuna a forze politiche non più presenti in Parlamento; sul tema della rappresentanza occorrerà probabilmente in futuro avviare un produttivo confronto.

Secondo il deputato BELTRANDI (*PD*) la risoluzione in esame, in quanto attuativa della legge n. 28 del 2000, deve prevedere espressamente la rappresentanza di soggetti politici presenti nel Parlamento europeo. Pertanto, mentre la prima ipotesi sembra un giusto compromesso per garantire le opportune presenze senza dar corso ad un eccesso di soggetti partecipanti, la seconda ipotesi violerebbe precise norme di legge.

Il senatore MORRI (*PD*) osserva come la recente pur apprezzabile semplificazione del quadro politico non esima dal ragionare sulle modalità in cui il servizio pubblico debba dare spazio alle forze politiche più piccole, soprattutto se non rappresentate in Parlamento. Poiché le tribune politiche debbono svolgersi in periodi non elettorali, occorre però anche riflettere sul poco tempo a disposizione, considerando i prossimi appuntamenti elettorali di giugno.

Il senatore BUTTI (*PdL*) ritiene preferibile la prima delle ipotesi suggerite dal relatore in tema di individuazione dei soggetti politici, pur ritenendo importante un ragionamento accurato sulla questione. Garantire il diritto di rappresentanza non può però essere disgiunto dalla necessità di assicurare la produzione di trasmissioni qualitativamente appetibili. A tal proposito, occorre anche prestare attenzione all'individuazione della rete su cui le tribune saranno trasmesse.

È opinione del deputato MERLO (*PD*) che la prima ipotesi, pur non incentivando eccessivamente la frammentazione, garantisca la rappresentanza e il pluralismo; essa però di fatto introduce anche un elemento di maggiore squilibrio tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione. Condivide poi l'importanza della definizione preventiva della rete di trasmissione delle tribune, onde evitarne un'eccessiva marginalizzazione.

Concordando con i colleghi, il deputato RAO (*UdC*), con riferimento all'articolo 2, comma 1, punto *c*), pone l'accento sul rischio che si possa dar vita ad organizzazioni fittizie di almeno tre parlamentari solo per occupare gli spazi televisivi.

Il PRESIDENTE, dopo aver rilevato che la RAI si è attivata negli ultimi tempi per vivacizzare e valorizzare le trasmissioni contenenti tribune politiche, anche con la partecipazione di numerosi e qualificati giornalisti, considera positivo il compromesso raggiunto sulla fascia oraria prevista per la messa in onda.

Propone quindi di fissare per le ore 12 di mercoledì 1° aprile il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE segnala poi come il mancato svolgimento della seduta della Sottocommissione permanente per l'accesso dedicata all'elezione del proprio Presidente determini un ulteriore ritardo nello smaltimento delle domande giacenti presso gli uffici. Propone pertanto una prossima convocazione di un Ufficio di Presidenza appositamente dedicato ad esaminare l'arretrato e deliberare.

Conviene la Commissione.

Il presidente LAINATI si farà tramite presso il Presidente della Commissione di tale esigenza.

Comunica altresì la necessità di predisporre quanto prima un provvedimento contenente disposizioni in materia di comunicazione politica con riferimento alle consultazioni elettorali previste in alcuni comuni delle province di Trento e di Bolzano per il prossimo 3 maggio. A tal proposito, nomina la deputata Santelli relatrice su tale provvedimento.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, essendo prevista una riunione del Consiglio di Amministrazione della RAI per la nomina del presidente della società lunedì 30 marzo, la Commissione si convocherà presumibilmente martedì 31 per l'espressione del parere vincolante (*votazione ai sensi dell'articolo 20, comma 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112*).

La seduta termina alle ore 15,40.

ALLEGATO 1

TESTO PROPOSTO DALLA RELATRICE*(On. Santelli)***Risoluzione relativa all'esercizio delle potestà di vigilanza della Commissione ed allo svolgimento di quesiti con risposta immediata rivolti alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

a) vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, che stabilisce i compiti e le potestà della Commissione;

b) visto il Testo unico della radiotelevisione approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella parte in cui definisce i poteri ed i ruoli degli organi di governo della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, ed in particolare l'articolo 50, relativo alle attribuzioni della Commissione;

c) visto il Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 6 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio successivo;

d) visti gli articoli 17 e 18 del proprio regolamento parlamentare, relativi alla sua attività conoscitiva ed alle iniziative dei singoli componenti, nonché gli articoli 6 e 7, relativi alle potestà del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza;

e) tenuto conto che la circolare del Presidente della Camera n. 2 del 21 febbraio 1996 stabilisce l'inammissibilità degli atti di sindacato ispettivo su materie, quali l'attività della Rai, che non coinvolgono direttamente la responsabilità del Governo;

f) viste le proprie precedenti deliberazioni del 2 aprile 1998, come modificata dalla deliberazione del 29 settembre successivo, relativa all'esito delle segnalazioni effettuate nei confronti dell'attività della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, nonché del 25 ottobre 2005 e del 24 luglio 2007, relative allo svolgimento di quesiti a risposta immediata in Commissione, e tenuto conto della relativa esperienza applicativa; tenuto altresì conto del dibattito svoltosi in Commissione nella seduta del 27 giugno 2007,

conviene

di stabilire i seguenti criteri organizzativi per l'esercizio delle proprie potestà di vigilanza, e per quanto occorre,

dispone

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana SpA, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

(Segnalazioni e quesiti sull'andamento del servizio radiotelevisivo pubblico)

1. Il Presidente della Commissione esamina le segnalazioni ed i quesiti relativi all'andamento del servizio radiotelevisivo pubblico che provengono da deputati o senatori in carica, anche non facenti parte della Commissione e, sentiti di regola i rappresentanti dei Gruppi, ed in ogni caso il rappresentante del Gruppo al quale appartiene il presentatore del quesito, individua le questioni per le quali chiedere alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico una risposta scritta consistente nella comunicazione di documenti, dati o informazioni. Nell'individuare le relative questioni, il Presidente apprezza il rilievo di ciascuna in rapporto alle problematiche generali del servizio radiotelevisivo pubblico e tiene in specifico conto la posizione delle minoranze e delle opposizioni.

2. Le segnalazioni e i quesiti proposti da componenti la Commissione sono senz'altro inoltrati alla Rai ai fini della risposta scritta, salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3. La Rai dovrà sempre rispondere entro e non oltre 15 giorni dalla loro ricezione.

3. I quesiti e le segnalazioni di cui al presente articolo, nonché le relative risposte, non sono oggetto di pubblicazione, salvo il caso, che riveste carattere di eccezionalità, nel quale il Presidente ritenga di darne conto alla Commissione in sede plenaria: in tale ipotesi essi, ovvero un loro sunto, sono soggetti alle forme di resocontazione previste dai regolamenti parlamentari o dalla prassi abituale.

4. Nell'esercizio dei compiti di cui al presente articolo il Presidente può sempre consultare l'Ufficio di Presidenza della Commissione, anche nella composizione ristretta ai vice presidenti ed ai segretari.

Art. 2.

(Quesiti a risposta immediata in Commissione)

1. Il Presidente della Commissione può disporre che un quesito specifico, il quale rivesta rilievo significativo anche in relazione alla consistenza ed all'attualità dei temi ed alla necessità di assicurarne la tempe-

stiva trattazione, sia oggetto, anziché di risposta scritta, di risposta orale immediata in Commissione, con le modalità del presente articolo.

2. Possono essere svolti con la procedura della risposta immediata solo i quesiti:

a) che siano stati presentati dal rappresentante di un Gruppo in Commissione, ovvero da un componente la Commissione che si avvalga del tramite del relativo rappresentante;

b) per i quali il presentatore non si opponga all'attivazione della procedura a risposta immediata;

c) che siano stati presentati entro le 48 ore antecedenti l'ora stabilita per la seduta della Commissione, salvo che la concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, riconoscendo l'urgenza del caso, rinunci a detto termine;

d) che siano riferiti ad una questione unica, oggetto di un quesito – o solo eccezionalmente più d'uno – formulato in maniera puntuale e concisa.

3. Il presentatore di un quesito, il quale ritenga che esso possa o debba essere svolto con la procedura della risposta immediata, può chiedere che della relativa questione sia investito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

4. Lo svolgimento di quesiti a risposta immediata ha luogo nella sede della Commissione plenaria, di norma ogni due settimane nella giornata di giovedì. In ciascuna seduta è di regola svolto un quesito per ciascun Gruppo. Il Presidente della Commissione può disporre che un quesito sia svolto, con la risposta della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, anche in assenza del presentatore. Qualora un quesito previsto non sia svolto, l'Ufficio di Presidenza decide se esso debba essere rinviato ad una seduta successiva oppure essere oggetto di risposta scritta.

5. Nello svolgimento dei quesiti, per la società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico rispondono, di regola, il Presidente o il Direttore generale. Il Presidente della Commissione può tuttavia consentire che rispondano altri dirigenti della società o componenti il Consiglio d'amministrazione, anche in considerazione dei contenuti del quesito stesso.

6. Il presentatore di ciascun quesito ha facoltà di illustrarlo per non oltre due minuti. Il rappresentante della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico vi dà quindi risposta per non oltre quattro minuti; il presentatore, o altro componente del medesimo Gruppo, può replicare per non oltre due minuti. (Non è prevista in questa sede l'apertura di un dibattito sulle risposte fornite dal rappresentante della società concessionaria.)

7. I quesiti svolti con la procedura della risposta immediata sono pubblicati nei resoconti parlamentari, nei quali si dà conto anche della risposta.

Art. 3.

(Disposizioni comuni e finali)

1. Non possono essere oggetto delle procedure di cui alla presente delibera le segnalazioni ed i quesiti che non rivestano forma scritta, o che concernano questioni estranee al servizio radiotelevisivo pubblico, o che comunque non rientrino nelle competenze di legge della Commissione, ovvero che siano basate su fatti oggettivamente e palesemente insussistenti.

2. Il Presidente può individuare le modalità più idonee a garantire che l'Ufficio di Presidenza assuma le eventuali decisioni di sua competenza nel più breve tempo possibile: in particolare può interloquire coi componenti anche per via telefonica o informatica.

3. Il Presidente della Commissione informa comunque l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dell'eventuale palese ritardo o rifiuto di rispondere, per le conseguenti valutazioni. Dà altresì conto all'Ufficio di Presidenza, nonché ai parlamentari in carica in relazione ai quesiti di cui siano i presentatori, delle risposte pervenute.

4. La presente delibera ha valore di atto di indirizzo nei confronti della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico nelle parti in cui impegna la società stessa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

5. Dalla data di approvazione della presente delibera cessano di trovare applicazione le delibere approvate dalla Commissione il 2 aprile 1998, come modificata dalla delibera del 29 settembre successivo, il 25 ottobre 2005, che era stata oggetto di espresso recepimento il 27 giugno 2007, e il 24 luglio 2007.

ALLEGATO 2

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE*(On. Peluffo)***Risoluzione in materia di tribune politiche tematiche temporanee**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

– visto l'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, relativo alle proprie potestà in materia di Tribune elettorali e politiche;

– vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, nella parte in cui prevede la programmazione di appositi spazi radiotelevisivi per la comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi non coincidenti con campagne elettorali o referendarie;

– vista la propria deliberazione del 18 dicembre 2002, che dà attuazione alla legge n. 28/2000 individuando i soggetti politici e le modalità delle trasmissioni relative ai periodi non coincidenti con campagne elettorali o referendarie, e ritenuta l'opportunità di procedere ad una revisione dei criteri in essa contenuti;

– ritenuta la necessità di assicurare frattanto la tempestiva attuazione della legge n. 28/2000, individuando criteri temporanei per la programmazione di Tribune politiche;

– considerata, a quest'ultimo proposito, l'esperienza applicativa delle proprie delibere del 28 novembre 2006 e del 21 novembre 2007, che hanno disposto in via transitoria la programmazione di cicli di Tribune tematiche,

dispone

nei confronti della RAI – Radiotelevisione Italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

1. La RAI predisporre e trasmettere in rete nazionale, a partire da lunedì 6 aprile 2009 un ciclo di Tribune politiche tematiche televisive e radiofoniche comprendente almeno 10 trasmissioni. Il calendario delle trasmissioni è proposto alla Commissione dalla RAI.

Art. 2.

1. Alle Tribune di cui alla presente delibera prendono parte i seguenti soggetti:

a) le forze politiche che costituiscono un gruppo parlamentare, diverso dal gruppo Misto;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che alle elezioni del 12 giugno 2004 per il rinnovo del Parlamento europeo hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti nella delegazione italiana;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, che in seno al gruppo Misto della Camera o del Senato costituiscono una componente di consistenza complessiva pari ad almeno tre parlamentari, ovvero una componente riferita alle minoranze linguistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Art. 3.

1. Le Tribune hanno durata di 30 minuti ciascuna, e sono collocate nella fascia oraria tra le ore 16 e le ore 19.

2. La ripartizione complessiva del tempo, nonché quella di ciascuna trasmissione, è effettuata in modo paritario tra le singole forze politiche, garantendo l'equilibrio numerico tra maggioranza ed opposizioni. All'interno di ciascuna delle due ripartizioni gli spazi sono ripartiti in modo paritario tra le singole forze politiche. Gli spazi eventualmente eccedenti nel ciclo sono ripartiti mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

3. La RAI propone per ogni singola trasmissione un tema scelto in considerazione dell'attualità politica, con particolare riferimento ai temi del dibattito parlamentare, e lo comunica ai soggetti politici interessati ed al Presidente della Commissione. Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, può indicare un tema diverso.

4. Le persone che intervengono nelle trasmissioni per ciascun soggetto politico sono individuati dai Presidenti dei rispettivi Gruppi parlamentari o delle relative componenti, di regola tra i deputati o i senatori che hanno specificamente seguito il dibattito relativo al tema trattato. L'individuazione delle persone che intervengono per i soggetti rappresentati solo nel Parlamento europeo è rimessa al partito o movimento politico di riferimento.

5. L'articolazione delle trasmissioni può comprendere, oltre al dibattito ed al confronto diretto tra i soggetti politici che vi intervengono, più fasi di approfondimento giornalistico illustrative del tema della trasmissione. E' ammessa la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

6. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente titolo a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia. Più soggetti aventi titolo possono tuttavia convenire di designare, per una o più trasmissioni, un rappresentante unico, il quale beneficia in tal caso della somma dei tempi spettanti a ciascun soggetto.

7. Le Tribune sono registrate e trasmesse da una sede di Roma della RAI, salvo diverso accordo di tutti gli aventi titolo e della stessa RAI. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta il conduttore informa, all'inizio della trasmissione, che si tratta di una registrazione.

8. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni radiofoniche è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale d'ascolto delle corrispondenti televisive. Alle trasmissioni radiofoniche non si applicano le disposizioni del comma 7.

Art. 4.

1. Nel periodo di cui al comma 1 la programmazione nazionale di messaggi politici autogestiti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è disposta per un tempo pari al quarto di quello delle Tribune ed è riferita ai soggetti di cui all'articolo 2.

2. La programmazione dei messaggi è subordinata ad un'esplicita richiesta rivolta alla Direzione di Rai Parlamento dai soggetti aventi titolo, nella quale è indicata la durata di ciascuno dei messaggi, entro i limiti indicati dal presente articolo e quelli di legge, ed è specificato se ed in quale misura il richiedente intenda avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli della Rai.

3. I soggetti aventi titolo sono informati dalla Direzione di Rai Parlamento della facoltà di richiedere i messaggi, e si intende che vi abbiano rinunciato qualora non presentino la relativa richiesta nel termine di cinque giorni dalla ricezione dell'informativa. Nei tre giorni successivi la Rai comunica alla Commissione ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi e la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria e non essere contigua a quella delle Tribune.

Art. 5.

1. Alla presente delibera si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del provvedimento approvato dalla Commissione il 18 dicembre 2002.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 25 marzo 2009

Presidenza del Presidente
Maurizio LEO

La seduta inizia ore alle 8,20.

Audizione del Direttore centrale audit e sicurezza dell'Agenzia delle Entrate, dott. Stefano Crociata

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Maurizio LEO, *presidente*, introduce l'audizione del dott. Stefano CROCIATA, Direttore centrale audit e sicurezza dell'Agenzia delle Entrate, il quale chiede che la Commissione proceda in seduta segreta, in considerazione della riservatezza delle informazioni che intende rendere.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (*i lavori procedono in seduta segreta*).

Maurizio LEO, *presidente*, a conclusione dell'audizione, ringrazia il dottor Stefano Crociata.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 25 marzo 2009

Presidenza del Presidente
Giorgio JANNONE

Interviene il Presidente di Poste italiane S.p.A., dott. Giovanni IALONGO

La seduta inizia alle ore 8,45.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente di Poste italiane S.p.A., dott. Giovanni Ialongo, sulle conseguenze delle politiche del personale dell'azienda sull'andamento del rapporto iscritti-pensionati dell'Istituto postelegrafonici (IPOST)

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il dottor Giovanni IALONGO, *Presidente di Poste italiane S.p.A.*, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Elio LANNUTTI (*IdV*), i deputati Antonino LO PRESTI (*PdL*), Giuseppe BERRETTA (*PD*), Pietro FRANZOSO (*PdL*), Giulio SANTAGATA (*PD*), Nedo Lorenzo POLI (*UdC*) ed infine la senatrice Anna Cinzia BONFRISCO (*PdL*).

Il dottor Giovanni IALONGO, *Presidente di Poste italiane S.p.A.*, replica ai quesiti posti e alle osservazioni formulate, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 9,30 alle ore 9,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Mercoledì 25 marzo 2009

22^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
COLLI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori, professor Domenico Della Porta, dottoressa Emiliana Mannese e dottor Ermando Zoina.

Intervengono in rappresentanza dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), la dottoressa Beatrice Sassi, Dirigente direzione relazioni industriali, l'ingegnere Michele Tritto, Dirigente ufficio sicurezza sul lavoro e la dottoressa Stefania Di Vecchio, Dirigente ufficio rapporti con il Parlamento; in rappresentanza della FILCA-CISL, il dottor Lanfranchi Vari, Operatore nazionale; in rappresentanza della FENEAL-UIL, il dottor Francesco Gullo, Segretario nazionale e il dottor Pierpaolo Frisenna, Funzionario politico nazionale; in rappresentanza della FIL-LEA-CGIL, il dottor Piero Leoneso, Segretario nazionale.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente COLLI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Audizione dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE)

La presidente COLLI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo, che concerne specificamente le problematiche sulla sicurezza del lavoro nel settore edile. Ricorda in proposito che la Commissione sul tema ha costituito uno specifico gruppo di lavoro, coordinato dal senatore De Luca, al quale cede quindi la parola.

Il senatore DE LUCA (*PD*) sottolinea come il settore edile sia uno di quelli dove si registra purtroppo il più alto numero di incidenti e morti sul lavoro, anche per una insufficiente cultura della sicurezza da parte delle imprese. Ricorda, a titolo d'esempio, la legge regionale del 2007 in materia di appalti della Campania, che aveva previsto incentivi e premialità in favore delle imprese che investono nella sicurezza del lavoro, ma della quale finora le aziende non hanno mai usufruito. Ciò nonostante, ritiene che il sistema di premialità potrebbe utilmente essere trasposto anche a livello nazionale, nell'ambito del decreto legislativo n. 81 del 2008 (cosiddetto Testo Unico sulla tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro).

La dottoressa SASSI deposita agli atti della Commissione una nota che riassume le principali iniziative assunte dall'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) sul fronte della sicurezza del lavoro, sottolineando come si tratti di misure stabilite di comune accordo con i sindacati dei lavoratori e che hanno trovato una prima espressione anche in sede del recente rinnovo contrattuale del settore.

Si sofferma quindi in particolare sui risultati positivi scaturiti dalla norma (inserita appunto nei nuovi contratti) che prevede un corso di formazione obbligatorio di 16 ore per tutti i nuovi assunti nel settore edile. Tale iniziativa, come molte altre, si colloca nell'ambito del sistema bilaterale datori di lavoro – sindacati che caratterizza il comparto e che si articola nelle casse edili, nelle scuole edili e nei comitati paritetici territoriale (CPT).

Dopo aver illustrato il ruolo che gli enti bilaterali svolgono e ancora di più potrebbero svolgere in futuro nell'ambito della tutela e della sicurezza sul lavoro, segnala la previsione di istituire un sistema di qualificazione e certificazione delle imprese edili e l'introduzione, già realizzata, di una patente nazionale per l'utilizzo delle macchine edili. Rispondendo ad una domanda della presidente COLLI, precisa che questa ed altre iniziative sono interamente finanziate dal sistema bilaterale, che si alimenta con i contributi delle imprese, ma, ovviamente, sarebbe indispensabile anche un intervento pubblico di sostegno su questo fronte.

L'ingegner TRITTO illustra le ulteriori iniziative studiate dall'ANCE per migliorare la sicurezza nei cantieri edili, tra le quali in particolare l'adozione di adeguati modelli di organizzazione e gestione (previsti dallo stesso Testo Unico), i cosiddetti sistemi di gestione della sicurezza sul la-

voro (SGSL), che richiederebbero però anche idonei finanziamenti da parte dello Stato. Richiama poi la possibilità di introdurre sistemi tecnologici avanzati di controllo nei cantieri edili, per verificare l'effettiva adozione delle misure di sicurezza. Si sofferma infine sull'esigenza di verifica e validazione preventiva dei piani di sicurezza nei cantieri, talvolta redatti in modo approssimativo e, quindi, sostanzialmente inutile, ciò che si traduce spesso in una sottostima delle spese per la sicurezza nelle gare d'appalto.

Il senatore DE LUCA (*PD*) conferma la massima disponibilità della Commissione, anche attraverso lo specifico gruppo di lavoro, a collaborare con l'ANCE sui temi della sicurezza nel lavoro, osservando come le problematiche del settore edile si leghino strettamente con quelle degli appalti pubblici, dove occorrerebbe prevedere sanzioni più pesanti (eventualmente fino alla perdita dell'appalto) per le imprese non in regola.

La presidente COLLI ringrazia gli intervenuti per il loro contributo e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione delle organizzazioni sindacali del settore edile

La presidente COLLI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo, volta ad affrontare le problematiche della sicurezza del lavoro nel settore edile, in ordine al quale ricorda che la Commissione ha costituito uno specifico gruppo di lavoro, coordinato dal senatore De Luca.

Il senatore DE LUCA (*PD*) illustra l'attività del gruppo di lavoro in questione, richiamando le difficoltà di intervenire nel settore edile, come dimostra lo scarso successo anche degli incentivi per le imprese che investono sulla sicurezza riscontrato dalla legge della regione Campania in materia di appalti.

Il dottor GULLO deposita agli atti della Commissione un documento congiunto preparato dai sindacati sulle tematiche dell'audizione. Concorda sulla difficoltà di indurre le imprese del settore edile, malgrado la previsione di idonei incentivi, sia ad investire nella sicurezza sul lavoro, sia a favorire l'emersione del lavoro sommerso.

Richiama quindi i positivi risultati ottenuti dalle modifiche normative apportate negli ultimi anni, anche sulla spinta dell'avviso comune raggiunto tra le parti sociali del comparto edile, citando in particolare l'introduzione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), la possibilità di sospendere l'attività di cantieri per le imprese che abbiano più del 20 per cento di lavoro sommerso e l'obbligo di esposizione del cartellino di riconoscimento nei cantieri.

Esprime quindi la preoccupazione per il fatto che molte di queste norme in tempi recenti siano state abolite o sostanzialmente aggirate. Segnala in particolare il fatto che, accanto ai DURC legittimamente rilasciati dalle casse edili ve ne siano altri, di fatto non regolari, emessi da enti «spuri», proponendo come soluzione di integrare i DURC con una valutazione di congruità sul costo del lavoro. Dopo aver ricordato i rischi derivanti dall'allentamento dei controlli e delle sanzioni, censura il perdurare della pratica, ancorché vietata, del ribasso d'asta per le spese della sicurezza del lavoro nelle gare d'appalto, dove occorrerebbe utilizzare il criterio alternativo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ribadisce infine la necessità della qualificazione professionale non solo per i lavoratori ma anche per le imprese.

Il dottor LEONESIO conferma l'assoluta identità di vedute tra i sindacati sul tema della sicurezza sul lavoro, auspicando che tale convergenza si realizzi anche fra tutte le forze politiche e sociali. Sottolinea quindi la validità del Testo Unico come strumento di contrasto agli infortuni e alle morti sul lavoro.

Dopo aver evidenziato lo stretto legame esistente tra regolarità e sicurezza del lavoro, esprime la preoccupazione che con l'attuale crisi economica il prevedibile aumento del ricorso al lavoro sommerso possa creare un abbassamento dei livelli di tutela della salute e della sicurezza degli occupati, a danno in particolare dei soggetti più deboli (lavoratori irregolari). Mette quindi in guardia da qualunque modifica al Testo Unico che possa essere interpretata come un tentativo di allentamento dei controlli o delle sanzioni, che devono necessariamente sussistere per garantire il rispetto delle norme.

Manifesta infine la massima disponibilità anche dei sindacati a collaborare con la Commissione sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, nelle forme che questa riterrà più opportune.

Il senatore DE LUCA (*PD*) assicura l'attenzione della Commissione su tutti gli aspetti segnalati, in particolare sulla questione dei ribassi d'asta che sembrerebbero ancora praticati nelle gare d'appalto sulle spese per la sicurezza del lavoro, in merito ai quali ritiene opportuna una iniziativa legislativa a livello nazionale e comunitario.

La presidente COLLI ringrazia gli auditi per il loro contributo e dichiara infine conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,55.

SOTTOCOMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Sottocommissione permanente per l'accesso

Mercoledì 25 marzo 2009

1^a Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio
VIMERCATI

La seduta inizia alle ore 14,10.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il senatore VIMERCATI prende atto che la Sottocommissione non è in numero legale. Appreziate pertanto le circostanze, non essendovi obiezioni, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 14,15.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 26 marzo 2009, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).

- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI e LUSI. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COLLINO ed altri. – Riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (945).
- BIANCO ed altri. – Disciplina dei servizi pubblici locali (1289).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltro dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli – Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli – Venezia Giulia (758).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o similare e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).

- BELISARIO ed altri. – Modifiche all’articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all’articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l’introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 e all’VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, per la soppressione delle Province (1098).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli – Venezia Giulia (1126).
- Deputato BARBARESCHI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia (1270) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).
- FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali (1413).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 26 marzo 2009, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell’esame degli emendamenti relativi ai disegni di legge:
- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al

- fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (10).
- TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (51).
 - PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (136).
 - MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483).
 - MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita (800).
 - VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà (972).
 - BAIIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994).
 - RIZZI – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale (1095).
 - BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative (1188).
 - D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura (1323).
 - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del documento:

- Nota informativa concernente le nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica per gli anni 2009-2013 (*Doc. LVII-bis, n. 1*).

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli (1397).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 26 marzo 2009, ore 9 e 14,30

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di *rating* del credito (COM (2008) 704 def.) (n. 27).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (414).
- BARBOLINI. – Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo (507).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
 - BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
 - COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
 - LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
 - Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 26 marzo 2009, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle autorizzazioni, ai contratti di servizio ed ai contratti di programma nei settori dei trasporti, postale, delle telecomunicazioni, dei lavori pubblici e delle infrastrutture:

- Audizione del Presidente dell'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile).
-

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 26 marzo 2009, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - CURSI ed altri. – Nuove disposizioni in materia di turismo nonché istituzione del Ministero delle politiche turistiche (1301).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 26 marzo 2009, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari: audizione di rappresentanti dell'INPS.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 26 marzo 2009, ore 18,30

Votazione del parere vincolante per la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della RAI Radiotelevisione S.p.A. *(votazione ai sensi dell'articolo 20, comma 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112).*

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Giovedì 26 marzo 2009, ore 14,45

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione:

- Audizione del sottosegretario al Ministero dell'Interno, Alfredo Mantovano.
-

